

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA



CON4B-0602  
UP01-ED01

DVR

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

**Rev. 06 del 13/04/2024**

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## VERBALE DI APPROVAZIONE

Il Sottoscritto Dott. Carmelo Zuccaro in qualità di Datore di Lavoro della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania, dichiara di aver emesso il presente Documento di Valutazione dei Rischi, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza "RLS".

Emissione: il Datore di Lavoro

NOMINATIVO	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Dott. Carmelo Zuccaro	Datore di Lavoro		

All'elaborazione del presente documento, hanno collaborato:

NOMINATIVO	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Dott. Ing Marco Grassi	RSPP		
Dott. Nunzio Luca	MC		

Per presa visione e preventiva consultazione:

NOMINATIVO	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Sig.ra Stefania Targiani	RLS		

L'evidenza della sottoscrizione del presente Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli Artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i da parte delle figure di cui sopra, ovvero del Datore di Lavoro "DdL", del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione "RSPP", del Medico Competente "MC" e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza "RLS" costituiscono ATTESTAZIONE DELLA DATA CERTA.

### Struttura del documento

Il presente documento di "valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" è stato redatto nel rispetto degli artt. 17 e 28 del D. Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. e si compone di n. 6 sezioni.

Rev. 06

Catania 13/04/2024

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

I.	PREMESSA.....	4
II.	IDENTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....	13
III.	METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	17
IV.	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	75
V.	GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE .....	76

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## I. PREMESSA

Il servizio in oggetto prevedere la fornitura del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno** per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al "Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale" che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all'articolo 33 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. pertanto il RSPP sarà tenuto a svolgere i propri compiti provvedendo:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- A fornire ai lavoratori adeguata informazione.

### DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Servizio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ha come principale obiettivo quello di assicurare al Committente il pieno controllo di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione. A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'attivazione del servizio comporta l'esecuzione delle seguenti attività:

- **Censimento delle fonti di rischio svolta eseguendo:**
  - I sopralluoghi e gli incontri necessari;
  - Gli esami strumentali previsti.

All'esito dei sopralluoghi dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica con l'indicazione delle inadempienze e/o non conformità.

- **Redazione/Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo le seguenti macro fasi:**
  - Identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro,

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

l'analisi dei processi lavorativi e dell'organizzazione, la verifica documentale;

- Identificazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
  - Identificazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
  - Identificazione dei rischi connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
  - Identificazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  - Identificazione dei lavoratori esposti;
  - Stima dell'entità delle esposizioni;
  - Stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
  - Stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
  - Identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
  - Definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
  - Identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure;
  - Verifica dell'applicabilità di tali misure;
  - Definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
  - Redazione del documento;
  - Definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.
- **Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, che prevede le seguenti attività ove sia necessario:**
    - Aggiornamento dell'anagrafica;
    - Aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;
    - Aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;
    - Monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;
    - Aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PIANI DI EMERGENZA

Il Servizio PdE – Piani di Emergenza contempla i seguenti contenuti minimi:

- Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- Le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- Le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- Le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- In numero delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste;
- I compiti del personale incaricato a svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.

Il servizio si sostanzia nelle attività di monitoraggio e periodico aggiornamento dei Piani di Emergenza di sito, nonché nella redazione e aggiornamento delle planimetrie di esodo.

## PROVE DI EVACUAZIONE

Lo svolgimento delle Prove di Evacuazione erogate secondo le periodicità previste è finalizzato ad assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative e/o presenti nei vari siti.

## FINALITA' DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è elaborato nell'ambito dell'erogazione dei Servizi Tecnici previsti dalla Determina di Impiogo.

Il principale obiettivo del DVR è quello di consentire all'Amministrazione Committente la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il DVR rappresenta per il Datore di Lavoro lo strumento per governare i rischi dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la definizione del programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
	DI CATANIA

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto ai sensi delle disposizioni contenute nei seguenti articoli del D. Lgs. 81/2008:

- **Art. 17 comma a):** Il Datore di Lavoro non può delegare l'attività di valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- **Art. 28 comma 1):** La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresa la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, i lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e alle lavoratrici in stato di gravidanza, e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento, come specificato al comma 2) del citato articolo 28, contiene:

- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con l'indicazione dei criteri adottati per la valutazione. Il Datore di Lavoro sceglie i criteri di redazione del documento che dovranno avere requisiti di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si riportano nel seguito altri riferimenti normativi (si intendono all'ultimo stato di modifica e/o integrazione):

- D.P.R. 1124/65, D.M. 18/4/1973, D.P.R. 336/94 "Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali".
- Legge 186/1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
	DI CATANIA

macchinari, installazioni e impianti elettrici".

- DPR 577/1982 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio".
- D.M. 30/11/1983 "Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".
- D.M. 10/8/1984 "Integrazioni al D.M. 12/9/1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni".
- D.Lgs. 475/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai - dispositivi di protezione individuale" (come modificato dal D.Lgs 10/1997 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale").
- D.Lgs. 230/1995 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari".
- D.M. 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome Provvedimento del 05/08/1999 "Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario".
- Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.
- D.Lgs. 241/2000 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
- D.P.R. 462/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- D.Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
- D.M. 02/05/2001 "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)".
- "Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie" – ISPESL 2001.
- D.M. 18/09/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".
- D.Lgs. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni



<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (Suppl. Ord. G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006)”.
- D.M. 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”.
- D.M. 09/03/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F.”.
- D.M. 37/2008 “Attuazione Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
- D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D.Lgs. 17/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
- D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 30/07/2010”.
- D.P.R. 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- D.M. 07/08/2012 “Disposizioni relative alla modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Decreto del Residente della Repubblica 151 del 01/08/2011”.
- D.M. 20/12/2012 “Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria” (approvato in data 07/02/2013).
- Accordo della Conferenza Stato- Regioni- Province Autonome del 07/02/2013 “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”.
- Norme EN, UNI, ISO e CEI “Varie norme tecniche”.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- Circolari e Linee Guida INAIL.
- UNI 11230: "Gestione del rischio - Vocabolario".
- UNI ISO 31000/2010: "Gestione del rischio - Principi e linee guida".

## DEFINIZIONI

Nell'elenco che segue sono riportate le definizioni dei principali termini utilizzati nel presente documento:

- **Unità produttiva:** struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
- **Attività:** insieme di azioni, o fasi lavorative, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo operativo indicato dalla mansione.
- **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- **Categoria di rischio:** aggregazione di rischi costituita in base alla natura del rischio (rischio per la sicurezza, rischio per la salute, rischio trasversale o organizzativo).
- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
- **Rischio residuo:** rischio rimanente non eliminabile anche a seguito della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
- **Gruppo omogeneo:** insieme di lavoratori che, per i processi lavorativi, i luoghi di lavoro frequentati ed i fattori di rischio a cui sono esposti, possono avere profili di esposizione equivalenti.
- **Mansione:** insieme di attività svolte da una o più operatori coordinate per il raggiungimento di un obiettivo operativo.
- **Prevenzione:** complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **Protezione:** insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate.
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

un'assenza di malattia o d'infermità;

- **Area omogenea:** area dell'immobile con caratteristiche omogenee individuate secondo i seguenti criteri:
  - *Organizzativi:* aree dell'immobile dotate di autonomia organizzativa e funzionale.
  - *Fisici:* aree dell'immobile definite sulla base di confini fisici.
  - *Di rischio:* aree dell'immobile omogenee per fattori di rischio.
- **Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica:** rischi responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).
- **Rischi per la salute o rischi igienico-occupazionali:** rischi responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto, oppure conseguenti all'esposizione prolungata a condizioni ambientali non adeguate.
- **Rischi per la salute e sicurezza di tipo trasversale o organizzativo:** rischi individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito e sono dovuti a:
  - Organizzazione del lavoro;
  - Fattori psicologici;
  - Fattori ergonomici;
  - Condizioni di lavoro difficili.

### EMISSIONE, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. dal Datore di Lavoro (DdL) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC) ove nominato, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Il documento è munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione da parte del DdL, RSPP, RLS o RLST, e del MC, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 29 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi viene aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della

<b>DVR CON<sub>4</sub>B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Qualora, nei casi previsti citati, si renda necessario l'aggiornamento della valutazione dei rischi, il DVR viene aggiornato entro il termine di 30 gg dalle rispettive causali.

A seguito dell'aggiornamento del DVR, il Datore di Lavoro da immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

### CUSTODIA E DISPONIBILTA' DEL DOCUMENTO

Come indicato al comma 4 del citato art. 29 del D.Lgs. 81/08, **il DVR è custodito dal Datore di Lavoro, dal Servizio di Prevenzione e Protezione.** Inoltre, viene consegnata copia del **DVR generale e dei DVR specifici di competenza ai Dirigenti Delegati.**

Il DVR è consultabile dal RLS, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda.

<b>DVR CON4B-o6o2</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

## II. IDENTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

### ANAGRAFICA ED ORGANIZZAZIONE

Dati anagrafici	
Ragione Sociale	<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>
Unità Produttiva ed operativa	<b>Procura Generale della Repubblica Piazza Giovanni Verga n. 15 – Catania</b>
Sede operativa	<b>Archivio Via San Giuseppe La Rena n.71-73 95100 - Catania</b>
Cod. Fiscale	<b>80012650877</b>
Attività svolta	<b>UFFICI DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA</b>

#### Contatti

Centralino: 095. 366125

Email: pg.catania@giustizia.it

### ORGANIGRAMMA AZIENDALE

RUOLO	NOMINATIVO
Datore di lavoro	<i>Dott. Zuccaro Carmelo</i>
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	<i>Ing. Grassi Marco</i>
Medico Competente	<i>Dott. Nunzio Luca</i>
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	<i>Sig.ra Stefania Targiani</i>
Coordinatore per le emergenze	<i>Dott. Francesco Signore</i>
Dirigente	<i>Dott. Renato La Manna</i>
Preposto	<i>Dott.ssa Deborah Zapparrata</i>
Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio, Gestione dell'emergenza ed evacuazione	<i>Aulino Sonia</i>
	<i>Longhitano Biagio</i>
	<i>Zapparrata Deborah</i>
	<i>Scordamaglia Teresa Maria</i>
Addetti al primo soccorso	<i>Aulino Sonia</i>
	<i>Longhitano Biagio</i>
	<i>Deborah Zapparrata</i>
	<i>Scordamaglia Teresa Maria</i>
Numero Personale	<b>58</b>

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### Dati occupazionali / mansioni lavorative / giornata lavorativa

Il dato occupazionale, con riferimento al totale dei lavoratori comprensivo di tutte le tipologie di mansioni lavorative presenti è pari a 58.

All'interno della Procura Generale sono individuate le mansioni che seguono:

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO:** Attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative o giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente, lavoratori preposti alle attività connesse alla formazione del personale. Nell'ambito delle proprie attribuzioni rappresentano l'Amministrazione e ne curano gli interessi. Nell'attività di collaborazione specializzata svolgono compiti di studio e ricerca e partecipano all'elaborazione dei programmi dell'Amministrazione, la realizzazione dei quali curano nell'ambito della propria competenza. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione. Svolgono, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni. Fanno parte di organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione ovvero ne curano la segreteria con piena autonomia organizzativa. È una qualifica avente essenzialmente, ma non esclusivamente, compiti di direzione, coordinamento, studio, ricerca, programmazione, formazione.

Le "attività nell'ambito di procedure amministrative e giudiziarie" eliminano ogni dubbio circa la competenza di tale figura professionale a compiere ogni attività amministrativa diretta conseguenza dei compiti di ufficio quali ad esempio e a titolo esemplificativo: di certificazione, autenticazione di copie, ricezione di atti, autenticazione di firme ecc.

Non appartengono a questa figura professionale le attività di assistenza ai magistrati in udienza sia istruttoria che dibattimentale.

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO:** Il funzionario giudiziario svolge prevalentemente attività di ufficio. In dettaglio, egli si occupa di eseguire:

- atti di certificazione;
- autenticazione di copie;
- ricezione di atti;
- inventari;

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- apposizione sigilli con particolare riguardo alla trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio ex art. 3 legge 28.11.1965 ( c.d. legge Sabatini).

Rimane nella competenza di tale figura il diretto supporto all'attività dei magistrati compresa l'assistenza in udienza.

**CANCELLIERE:** il personale inquadrato nella qualifica in oggetto, oltre la specifica attività di supporto all'udienza provvederà a garantire gli atti derivanti dai "compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio" tra i quali, a titolo esemplificativo, elenchiamo:

- ricezione e deposito atti;
- rilascio copie sia conformi che esecutive ( per quest'ultime mantiene applicazione l'ordine di servizio n 25/08);
- certificazione;
- in applicazione della circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia è abilitato alla liquidazione delle spese di cui all'articolo 165 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia;
- assolve, cfr da ultimo circolare ministeriale DAG.30/07/2009.0099564.U, ai compiti di consegnatario ai sensi del DPR 254/02 (regolamento dei consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello Stato);
- atti di notorietà e verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, cfr da ultimo nota n 1622/99/U del 16 giugno 1999 Min. giust. Aff. Civili.

**OPERATORE GIUDIZIARIO:** Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori addetti alla chiamata all'udienza.

**ASSISTENTE GIUDIZIARIO:** Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, curando l'aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. In relazione all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

**ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E OPERATORE AMMINISTRATIVO:** il personale afferente a tali mansioni può

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

essere adibito all'assistenza al personale di segreteria , con compiti di archiviazione di documenti e protocollo di pratiche e gestione della corrispondenza.

**CONDUCENTE DI AUTOMEZZI:** il personale afferente tale qualifica si occupa della guida della macchina di servizio per svolgere mansioni varie ed anche per il prelievo di fascicoli presenti presso i vari archivi del Tribunale. Durante la permanenza in ufficio essi svolgono le attività appartenenti al profilo dell'operatore giudiziario. Alcuni degli autisti si occupano di condurre le automobili blindate per il trasporto dei magistrati.

**AUSILIARIO:** il personale appartenente a tale mansione si occupa di attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici. Lavoratori che svolgono le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie; ritiro e consegna corrispondenza; provvedono al ricevimento al pubblico.

**UFFICIALE GIUDIZIARIO:** Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.), curando, in particolare, l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione.

**CENTRALINISTA:** Il centralinista ha il compito di dare informazioni, rispondere al telefono e gestire la corrispondenza.

**MAGISTRATI:** Il giudice lavora in ufficio, in aula e a casa. Nel svolgere il suo lavoro il magistrato compie le seguenti attività:

- Esamina e valuta documentazione, atti, prove e atti processuali al fine di raccogliere e valutare elementi utili per la conduzione dell'udienza;
- conduce le udienze dirigendone l'iter (assunzione di testimoni, interrogatori delle parti) per verificare gli elementi raccolti e esaminare le posizioni delle parti in causa;
- emette le sentenze e/o predispone misure cautelari nei casi di urgenza coerenti con le valutazioni fatte.

La **giornata lavorativa tipo**, per ciascuna mansione lavorativa, può essere così schematizzata:

Tutte le mansioni indicate in precedenza (eccetto i magistrati) 36 ore settimanali dalle 8.00 alle 14.00 dal Lunedì al Sabato. Esiste comunque una flessibilità nel senso che i lavoratori possono distribuire le 36 ore settimanali in questo modo: - 5 giorni con due rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30.

Il magistrato non ha orari stabiliti in quanto può determinare autonomamente il proprio tempo in coerenza con il carico di lavoro.




<b>DVR CON<sub>4</sub>B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### III. METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è intesa come valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

L'intero processo si articola nelle seguenti fasi:



#### RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO

Propedeutica all'attività di valutazione dei rischi è la fase di ricognizione delle fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione allo svolgimento delle attività, al contesto lavorativo ed alla conformazione dei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 definisce nell'articolo 2, commi r) ed s), il significato di pericolo e rischio:

- **"pericolo"**: la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **"rischio"**: la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

L'attività di ricognizione delle fonti di rischio è condotta con riferimento almeno ai seguenti aspetti sostanziali ed alle classi omogenee di rischio riportate nella successiva tabella:

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- Verifica dello stato dei luoghi di lavoro, mediante sopralluoghi ed indagini a vista di luoghi, attrezzature e sostanze utilizzate.
- Analisi dell'organizzazione aziendale e dei tempi di permanenza in ambito lavorativo.
- Analisi delle procedure/modalità di svolgimento delle lavorazioni (manuale, strumentale, automatica) e delle operazioni (a ciclo chiuso, in ambiente confinato, ecc.).
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione in essere presso i luoghi di lavoro.
- Presenza di eventuali lavoratori stranieri.
- Presenza di fornitori di lavori o servizi.

<b>CATEGORIA DI RISCHIO (ex ISPESL)</b>	<b>TIPOLOGIE OMOGENEE</b>
Rischi per la Sicurezza <i>(o di tipo infortunistico)</i>	Strutturali Elettrici Meccanici Esplosione/Incendio Sostanze pericolose Alcolemia e Tossicodipendenza
Rischi per la Salute <i>(o di tipo igienico-ambientale)</i>	Esposizione ad agenti fisici Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti biologici
Rischi Trasversali <i>(o di tipo organizzativo)</i>	Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, si possono individuare i seguenti rischi oggetto di valutazione:

- Connessi ai Luoghi di lavoro (Strutturali, Scivolamenti, inciampi, cadute a livello ...);
- Meccanici e legati all'uso di attrezzature di lavoro (urti, tagli, proiezione di schegge ...);
- Investimento e Incidente stradale;
- Caduta dall'alto;
- Movimentazione Manuale dei Carichi:
  - azione di sollevamento e trasporto;
  - azione di spinta, traino;
  - movimenti ripetitivi.
- Esposizione a Videoterminali;
- Microclima;
- Comfort Illuminotecnico;
- Fattori Ergonomici;
- Rumore;
- Vibrazioni (sistema mano-braccio; sistema corpo intero);
- Esposizione a Campi elettromagnetici;
- Radiazioni ottiche artificiali;
- Termici (esposizione al calore/freddo);
- Radiazioni ionizzanti;
- Radon;
- Chimico;
- Cancerogeno e Mutageno;
- Amianto;
- Biologico e ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
- Qualità dell'aria (inquinanti aerodispersi);
- Incendio;
- Esplosione;
- Elettrico;
- Particolari:
  - Psicologici (Stress lavoro-correlato e Mobbing);
  - Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento;

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, differenti tipologie contrattuali;  
Lavoro notturno;  
Lavoro isolato.

- Alcolemia e Tossicodipendenze;
- Fumo Passivo;
- Spazi confinati;
- Carico Vocale (Disfonia).

Inoltre, si valutano anche rischi derivanti da cause esterne:

- Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni,...);
- Rischi di tipo sociale (aggressioni, violenze, rapine,...);
- Rischi legati alla vicinanza a impianti ad alto rischio (ad es. stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

### IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE

Le Aree Omogenee (AO) sono individuate per contesto di rischio, o destinazione d'uso (ad esempio magazzini, uffici, biblioteche, archivi, ecc.) oppure secondo altri criteri ritenuti confacenti alle peculiarità dell'Unità Produttiva. L'identificazione è necessaria per la valutazione dei rischi non direttamente connessi alle mansioni specifiche, bensì legati alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, ecc...

### IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

I gruppi omogenei di lavoratori sono individuati in relazione alle mansioni. Per ognuna delle mansioni si individuano in particolare:

- le attrezzature ed i mezzi utilizzati;
- le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati;
- le aree operative e saltuarie dove può essere svolta la mansione stessa;
- i rischi (legati all'attività svolta e all'ambiente di lavoro);
- le misure di riduzione (es. dispositivi di protezione individuali in dotazione...);
- la compatibilità o meno con lo stato di gravidanza e allattamento;
- il possibile svolgimento di lavoro notturno e/o isolato;
- il possibile accertamento alcol/tossicodipendenza.

Ai fini della individuazione e successiva valutazione dei rischi, anche particolari, cui sono esposti gruppi di lavoratori,

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

coerentemente con quanto previsto dall'art. 28 comma 1) D.Lgs. 81/08, tutta la popolazione lavorativa viene, quindi, suddivisa nelle aree omogenee di rischio riportate nella tabella seguente:

<b>Area omogenea di rischio</b>	<b>Mansioni associate</b>	<b>Descrizione</b>
Amministrativa	Direttore amministrativo Funzionario giudiziario Cancelliere Assistente giudiziario Assistente amministrativo Operatore amministrativo Operatore giudiziario Conducente di automezzi Centralinista Ausiliario Giudici	L'area ricomprende i soggetti che svolgono attività tecnico amministrative di ufficio, con attrezzature munite di videotermini.
Archivio		

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

### *Criteria*

#### a) VALUTAZIONE QUANTITATIVA

La valutazione dei rischi di tipo quantitativa viene svolta quando sia possibile attribuire dei valori ai parametri Probabilità "P" e Danno "D", la cui combinazione porta alla **Matrice del Rischio**.

Definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso) ed il rischio come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, frattura, ecc.), per una stima oggettiva del rischio, si è fatto riferimento ad una correlazione tra la probabilità di accadimento e la gravità del danno. Questa considerazione può essere espressa dalla formula:

$$R=P \times D$$

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D).

L'analisi valutativa può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A. individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato,**
- B. valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente.**

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

- 1) individuare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scegliere quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente:


MAGNITUDO (D)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento.
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso.
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici.
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale.

- 2) valutare la PROBABILITÀ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITÀ (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

<b>DVR CON4B-o6o2</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

3) valutazione finale dell'entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.



(Tab.3 *Matrice del Rischio "R=P\*D"*)

<b>R ≥ 9</b>	Azioni correttive indilazionabili
<b>4 ≤ R ≤ 8</b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b>2 ≤ R ≤ 3</b>	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
<b>R = 1</b>	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

(Tab. *Valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R"*)

La valutazione quantitativa viene inoltre svolta tutte le volte in cui sia possibile attribuire un parametro oggettivo al rischio, in base a criteri stabiliti da normativa specifiche (ad es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

DVR CON4B-0602	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
Plesso	APPELLO DI CATANIA

Indice di Priorità: Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro valori riportati in tabella 5.

P <sub>1</sub>	<b>PRIORITÀ ALTA</b>
	Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.  Tali non conformità richiedono <b>interventi di adeguamento indilazionabili</b> , poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio elevato per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.
	<b>Livello di Rischio: <math>R &gt; 9</math> - Interventi di adeguamento indilazionabili</b>
P <sub>2</sub>	<b>PRIORITÀ Medio-Alta</b>
	Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di medio rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento a breve termine, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio rilevante per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.
	<b>Livello di Rischio: <math>4 \leq R \leq 8</math> - Interventi di adeguamento da programmare a breve termine</b>
P <sub>3</sub>	<b>PRIORITÀ Media</b>
	Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di modesto rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono <b>interventi di adeguamento da eseguire a medio termine</b> , poiché caratterizzate da limitate probabilità di accadimento di un possibile infortunio pur rappresentando una violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.
	<b>Livello di Rischio: <math>2 \leq R \leq 3</math> - Interventi di adeguamento da programmare a medio termine</b>
P <sub>4</sub>	<b>Priorità Bassa</b>
	Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di un intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni dell'immobile e dei luoghi di lavoro. Gli <b>interventi di adeguamento</b> corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno <b>programmati nel tempo</b> con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.
	<b>Livello di Rischio: <math>R = 1</math> - Interventi di adeguamento da programmare a lungo termine</b>

(Tab. *Scala Indice di Priorità, "Pn"*)



<b>DVR CON4B-o6o2</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Pertanto è possibile definire una scala di valori di Rischio:

RISCHIO	LIVELLO
<b>R &gt; 9</b>	<b>ALTO</b>
<b>4 &lt; R ≤ 8</b>	<b>MEDIO-ALTO</b>
<b>2 &lt; R ≤ 3</b>	<b>MEDIO</b>
<b>R = 1</b>	<b>BASSO</b>

La valutazione quantitativa viene inoltre svolta tutte le volte in cui sia possibile attribuire un parametro oggettivo al rischio, in base a criteri stabiliti da normative specifiche (ad es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.). Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra livello di rischio e parametri derivanti da normative specifiche:

TIPO DI RISCHIO (Metodo/criterio)		LIVELLO DI RISCHIO			
		R > 9	4 < R ≤ 8	2 < R ≤ 3	R = 1
		ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO	BASSO
CHIMICO	Campionamenti	Concentrazione > TLV	Concentrazione > 50% TLV	Concentrazione < 10% TLV	Concentrazione < limite di rilevanza
	Mod. Reg. Emilia Romagna, Toscana, Lombardia	Grave R > 80	Elevato 40 < R < 80	Superiore a irrilevante per la salute 21 < R < 40	Irrilevante per la salute 15 < R < 21
RUMORE		> 87 dB(A)	87 - 85 dB(A)	85 - 80 dB(A)	< 80 dB(A)
VIBRAZIONI	Mano braccio	> 5 m/s <sup>2</sup>	5 - 2,5 m/s <sup>2</sup>	-	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
	Corpo intero	> 1,15 m/s <sup>2</sup>	1,15 - 0,5 m/s <sup>2</sup>	-	< 0,5 m/s <sup>2</sup>
INCENDIO	DM 10.03.1998	ELEVATO	MEDIO	BASSO	
	DPR 151/2011	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
MMC Sollevamento (indice NIOSH)		> 1	0,85 - 1	< 0,85	Assenza di rischio (< 3 kg, movimentazioni sporadiche)
TRAINO e SPINTA (Snook Ciriello)		> 3	1,26 - 3	0,75 - 1,25	< 0,75
RADIAZIONI IONIZZANTI (Dose efficace al corpo intero)		> 20 mSv/anno	> = 6 mSv/anno < 20 mSv/anno	> 1 mSv/anno < 6 mSv/anno	< = 1 mSv/anno
CAMPI ELETTROMAGNETICI		> VLE	> VA < VLE	< VA	Sorgenti giustificabili
COMFORT MICROCLIMATICO E ILLUMINOTECNICO		INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	BUONO	OTTIMALE
BIOLOGICO		Alto inaccettabile	Medio	Basso	Accettabile
RADIAZIONI OTTICHE		> VLE Lavori frequenti in prossimità di sorgenti rilevanti	> VLE Lavori occasionali in prossimità di sorgenti rilevanti	< VLE Lavori abituali in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento)	Sorgenti giustificabili - Lavori occasionali e di breve durata in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento)
STRESS LAVORO CORRELATO	Val. Preliminare	ALTO	MEDIO		BASSO
	Val. Approfondito	GRAVE	ELEVATO	MODERATO	ASSENTE

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

## b) VALUTAZIONE QUALITATIVA

Nella valutazione di tipo qualitativo il parametro viene espresso attraverso quattro livelli:

LIVELLO	DESCRIZIONE
<b>NON ADEGUATO</b>	Difformità rispetto alla normativa di riferimento
<b>MIGLIORABILE</b>	Conformità alla normativa di riferimento, ma possibilità di intervento per il miglioramento delle condizioni
<b>ADEGUATO</b>	Adeguate conformità alla normativa di riferimento
<b>AMPIAMENTE SODDISFATTO</b>	Pieno rispetto della normativa di riferimento e condizioni superiori

Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra parametri quantitativi e parametri qualitativi, con le indicazioni del tipo di azione da attuare:

RISCHIO		AZIONI DA ATTUARE
METODO QUANTITATIVO / LIVELLO	METODO QUALITATIVO/ LIVELLO	
<b>R &gt; 9 - ALTO</b>	<b>Non adeguato - ALTO</b>	Azioni correttive indilazionabili
<b>4 &lt; R ≤ 8 - MEDIO-ALTO</b>	<b>Migliorabile - MEDIO</b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b>2 &lt; R ≤ 3 - MEDIO</b>	<b>Adeguate - BASSO</b>	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
<b>R = 1 - BASSO</b>	<b>Ampiamente soddisfatto - ACCETTABILE-TRASCURABILE</b>	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

### *Luoghi di Lavoro*

I criteri utilizzati per la valutazione dei luoghi di lavoro fanno riferimento principalmente a quanto predisposto dal D.Lgs. 81/08 artt. 28, 29, 30 e alla normativa tecnica vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per ciascun immobile inserito in OPF, e per ciascun luogo di lavoro, si procede con un'indagine visiva finalizzata ad individuare il rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro, stabiliti nell'Allegato IV "Requisiti dei Luoghi di Lavoro" del D.Lgs. 81/08.

Nella tabella seguente sono riportati in sintesi gli ambiti della ricognizione delle fonti di rischio connesse ai luoghi di lavoro, che sono oggetto di verifica visiva presso i luoghi stessi attraverso delle sessioni di sopralluogo presso gli immobili dell'Amministrazione Contraente in esame.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

<b>AMBITO DI RICOGNIZIONE</b>	<b>REQUISITO OGGETTO DI RICOGNIZIONE</b>
<b>AMBIENTI DI LAVORO</b>	Stabilità e solidità dei luoghi di lavoro
	Altezza, cubatura e superficie dei locali
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
	Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
	Vie e uscite di emergenza
	Porte e portoni
	Scale
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
	Microclima
	Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
	Locali di riposo e refezione
	Spogliatoi e armadi per il vestiario
	Servizi igienico assistenziali
	Dormitori
<b>AGENTI NOCIVI NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	Difesa dagli agenti nocivi
	Difesa contro le polveri
<b>VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS</b>	Caratteristiche delle aperture
	Dispositivi di sicurezza ed intercettazione
	Dispositivi di protezione individuali o collettiva
	Presenza di fiamme libere, corpi incandescenti, attrezzi di materiale ferroso
	Sistemi di difesa (parapetti, recinzioni, ...) e di accesso (scale, ganci di trattenuta, ...)
	Impianti di ventilazione
	Sistemi di chiusura, di protezione e di scarico

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Per la verifica dei requisiti dell'ambiente di lavoro si ricorre alla scheda di valutazione "Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro" in cui, per ogni requisito oggetto di indagine, si attribuisce un giudizio qualitativo (ampiamente soddisfatto, adeguato, migliorabile, non adeguato).

### *Meccanici e attrezzature di lavoro*

Per rischi meccanici si intendono rischi di:

- urti, colpi, impatti, compressioni;
- tagli, abrasioni, punture;
- cesoiamento, stritolamento;
- proiezione di oggetti (schegge, frammenti, ...);
- eiezione di fluidi in pressione;
- Caduta di materiale dall'alto.

La valutazione è effettuata in ottemperanza alle prescrizioni del Titolo III, capo I (uso delle attrezzature di lavoro) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento agli obblighi del comma 1 dell'articolo 70 (requisiti di sicurezza) e del comma 1 dell'articolo 71 (obblighi del datore di lavoro). Secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08, infatti, il Datore di Lavoro non può mettere in servizio una macchina (o metterla a disposizione dei lavoratori) se questa non è conforme alle Direttive Europee applicabili.

I criteri utilizzati per la valutazione fanno quindi riferimento a quanto predisposto dalla normativa tecnica vigente in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare del D. Lgs. 81/08 ed alla Direttiva Bassa Tensione come indicato all'art.2, lettera m) punto 4 del D. Lgs.17/2010. In linea generale:

- per le attrezzature si verifica che le stesse non generino pericoli derivati da contatti accidentali di parti in movimento con le mani o altre parti del corpo o parti in tensione. Si accerta l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi previsti sulle stesse, al fine di impedire il verificarsi di eventi infortunistici, con attenzione anche all'eventuale sviluppo di polveri fumi vapori o rumori e radiazioni che l'utilizzo può comportare.
- per le macchine/attrezzature si controlla la presenza della documentazione tecnico formale necessaria ai fini del marchio CE, la congruità e rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Bassa Tensione, anche attraverso la verifica dei manuali di uso e manutenzione e loro rispondenza alla normativa vigente.

In presenza di macchine/attrezzature costruite o messe a disposizione dei lavoratori in assenza di disposizione legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie o antecedenti alla loro emanazione (cd "ante CE"), devono essere rispettati i requisiti stabiliti nell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 per:

- Sistemi e dispositivi di comando;
- Potenziali rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento;

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.;
- Stabilità;
- Rischi dovuti agli elementi mobili;
- Illuminazione;
- Temperature estreme;
- Segnalazioni, indicazioni;
- Vibrazioni;
- Manutenzione, riparazione, regolazione;
- Incendio ed esplosione.

Per tutte le attrezzature di lavoro, sulla base dei requisiti stabiliti nell'Allegato VI del D.Lgs. 81/08, si procede con la verifica delle condizioni di:

- Illuminazione;
- Avviamento;
- Rischio di proiezione di oggetti;
- Rischi dovuti agli elementi mobili;
- Rischio di caduta di oggetti;
- Materie e prodotti pericolosi e nocivi;
- Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti.

Infine, si verifica che per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica, siano rispettate le periodicità indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08.

Per i processi per i quali è richiesto l'utilizzo di specifica attrezzatura, questa viene analizzata singolarmente nel corso della valutazione attraverso la check list "Attrezzature di lavoro".

Il rischio meccanico viene valutato, per ciascuna mansione, attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell'evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

### *Investimento e Incidente Stradale*

I criteri di valutazione derivano dall'analisi dei seguenti elementi:

- incidenti originati da carenze strutturali o da comportamenti errati;
- infortuni generici nelle aree di carico, scarico, transito pedonale esterno.

I fattori di analisi considerati sono adeguatezza di:

- segnaletica;
- vie di circolazione degli autoveicoli e dei mezzi pesanti,

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- percorsi pedonali esterni ed interni;
- dislivelli dei percorsi (scale e rampe d'accesso);
- aree di parcheggio;
- piazzali di manovra;
- banchine di carico – scarico;
- pavimentazioni;
- visibilità ed illuminazione;
- caratteristiche sicurezza veicoli;
- corretta esecuzione interventi di manutenzione.

Il rischio viene valutato attribuendo un valore alla probabilità di accadimento (P) e un valore all'entità del danno (D) dell'evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

### *Caduta dall'alto*

Il criterio di valutazione fa riferimento a quanto disposto dal Titolo IV, capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del D.Lgs. 81/08. Oggetto di analisi è l'esecuzione di "Lavori in Quota" (come definiti dall'art. 107 del decreto), in particolare si rileva la conformità di:

- scale portatili;
- scale fisse a pioli;
- ponteggi;
- trabattelli;
- tetti;
- qualunque altro luogo di lavoro posto ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell'evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

### *Movimentazione Manuale dei carichi*

Per movimentazione manuale dei carichi (MMC), secondo quanto definito dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08, si intendono le operazioni di sostegno o trasporto di un carico (di massa > 3 Kg), comprese le azioni del sollevare, spingere, tirare e depositare un carico che per sue caratteristiche o in conseguenza di condizioni di lavoro sfavorevoli possono comportare tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari.

Gli elementi che possono comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare

<b>DVR CON4B-o6o2</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

dorso-lombari, sono:

1) Caratteristiche del carico:

- troppo pesante;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2) Sforzo fisico richiesto:

- eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- compiuto col corpo in posizione instabile.

3) Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:

- spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento ineguale, che presenta quindi rischi di inciampo o scivoloso;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4) Esigenze connesse all'attività:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore

Inoltre sono da considerare fattori individuali quali:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- inadeguatezza di indumenti, calzature o altri effetti personali portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Le norme tecniche della serie ISO 11228, costituiscono criteri di riferimento. In particolare:

- Azioni di sollevamento e trasporto ("metodo NIOSH");

La correlazione tra i vari indici e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

INDICE NIOSH	Rischio R
< 0,85	<b>RISCHIO PRATICAMENTE TRASCURABILE</b>
0,85 ÷ 1	<b>RISCHIO NON RILEVANTE</b>
> 1	<b>RISCHIO SIGNIFICATIVO</b>

### *Esposizione a Videoterminali*

Il D.Lgs. 81/08 definisce al Titolo VII, Capo I, art. 173, comma c, videoterminalista: "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175". Come indicato dal D. Lgs. 81/08, le attività lavorative analizzate sono quelle che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale "VDT" (inteso come insieme di schermo-video nonché di tastiera e/o di mouse e del software di interfaccia uomo-macchina). Non sono da considerarsi quelle connesse a macchine calcolatrici, registratori vari o altre attrezzature non dotate di videoterminale o con piccoli dispositivi di visualizzazione o con schermo non separato.

Il criterio adottato per valutare il rischio dovuto all'uso del videoterminale consiste nel censire le postazioni dotate di VDT e nell'evidenziare eventuali parametri che non soddisfano i requisiti dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'analisi di tale rischio si basa sulla compilazione della scheda "VDT" riportante i requisiti che servono a valutare l'adeguatezza delle postazioni VDT. La valutazione è di tipo qualitativo.

I principali fattori considerati (art. 174 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono:

- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.



<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Microclima*

Per microclima si intende il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali, quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano. Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti una sensazione di soddisfazione per l'ambiente, identificata col termine "benessere termoigrometrico" o semplicemente "benessere" o "comfort". La condizione di benessere termoigrometrico di un individuo corrisponde ad una condizione di "neutralità termica" nella quale l'individuo non avverte né sensazione di caldo né di freddo e cioè ad una condizione in cui non entrano in azione i meccanismi fisiologici deputati al controllo della temperatura corporea.

I rischi connessi al microclima sussistono per una determinata mansione e nel luogo di lavoro se sono presenti fonti di pericolo quali:

- correnti d'aria fastidiose,
- temperatura dell'ambiente non ottimale (temperature troppo elevate o troppo basse),
- umidità dell'aria relativa non ottimale,
- illuminazione carente dell'ambiente,
- eccessiva illuminazione (riflessi e/o abbagliamenti),
- inquinamento indoor (presenza di polveri, allergeni nell'aria), ecc.

Il controllo della temperatura, dell'umidità, della ventilazione, della velocità dell'aria, della radiazione termica e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima consente di monitorare le condizioni di microclima. In ambienti moderati è possibile quantificare il comfort/discomfort utilizzando indici sintetici di rischio (*Indici di Fanger*): il **PMV** - *Predicted Mean Vote* (voto medio previsto) e il **PPD** - *Predicted Percentage of Dissatisfied* (percentuale prevista di insoddisfatti) calcolato in funzione di PMV. La norma di riferimento utilizzata per la valutazione delle condizioni microclimatiche ambientali è la UNI EN ISO 7730: "Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico" che definisce la seguente scala di valori:

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

PMV	PPD [%]	VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO
+3	100	<i>Molto Caldo</i>
+2	75,7	<i>Caldo</i>
+1	26,4	<i>Leggermente caldo</i>
<b>-0,5 &lt; PMV &lt; +0,5</b>	<b>&lt; 10</b>	<b>Accettabilità termica</b>
-1	26,8	<i>Leggermente freddo</i>
-2	76,4	<i>Freddo</i>
-3	100	<i>Molto freddo</i>

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Pertanto il livello di comfort può essere espresso:

	<b>LIVELLO DI COMFORT</b>			
	<b>ACCETTABILE</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>
	soddisfa il 94% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatto (PPD) il 6% dei presenti	soddisfa tra il 90 e il 94% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatta (PPD) una percentuale di presenti compresa tra il 6 e il 10%	soddisfa tra l'85 e il 90% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatta (PPD) una percentuale di presenti compresa tra il 10 e il 15%	soddisfa meno dell'85% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatta una percentuale di presenti superiore al 15%
<b>PMV</b>	-0,2 ÷ +0,2	-0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5	-0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7	≤ -0,7 ≥ +0,7
<b>PPD</b>	≤ 6%	> 6% ≤ 10%	> 10% ≤ 15%	> 15%

### **Comfort Illuminotecnico**

L'illuminazione in un ambiente di lavoro deve permettere una visione ottimale in funzione dell'attività che viene svolta nel locale e delle caratteristiche dell'operatore. Essa è la sommatoria dell'illuminazione naturale e di quella artificiale. La condizione di comfort visivo è influenzata dalla disposizione dei corpi illuminanti, dall'intensità e dall'assenza di riflessi e di abbagliamenti.

Un impianto di illuminazione è valutato in base all'illuminamento, definito come rapporto tra il flusso luminoso che arriva sulla superficie da illuminare e l'area di tale superficie; è misurato in lux sul piano di lavoro (oppure a circa 80 cm da terra).

In ambienti di lavoro in cui vengono svolte attività che comportano l'utilizzo di videotermini, deve essere garantito un illuminamento "adeguato per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori". Deve essere evitato l'abbagliamento diretto da luce naturale o artificiale, attraverso una corretta disposizione del video in funzione delle finestre e dei corpi illuminanti artificiali. Particolare attenzione va poi posta nella distribuzione delle luminanze tra il piano di lavoro e l'ambiente circostante, al fine di evitare sforzi eccessivi per l'apparato muscolare degli occhi.

Per la valutazione dell'illuminamento si procede a una misurazione mediante idonea strumentazione. Il valore dell'illuminamento dovuto alla sola luce artificiale si ricava sottraendo all'illuminamento misurato a

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

luci accese nelle normali condizioni di lavoro durante la giornata, il valore dell'illuminamento misurato a luce artificiale spenta.

I risultati ottenuti sono confrontati con i valori contenuti nella norma UNI EN 12464-1 "Illuminazione dei posti di lavoro", come di seguito illustrati:

TIPO DI INTERNO, USO O ATTIVITÀ	LUX
Archiviazione, copiatura, etc.	300
Scrittura, lettura, trattamento dati	500
Sale conferenza e riunioni	500
Disegno tecnico	750

COMFORT ILLUMINOTECNICO		
Limite (LUX)	Livello	Giudizio
$300 \leq I \leq 500$	<b>ACCETTABILE</b>	Postazioni nelle quali l'illuminazione artificiale rientra nell'intervallo ottimale
$500 < I \leq 750$	<b>BASSO</b>	Postazioni il cui livello di illuminazione artificiale, pur rientrando all'interno dell'intervallo previsto dalla norma, rende necessario un sistema di regolazione dell'intensità luminosa per rispondere in maniera efficiente alle esigenze degli operatori in funzione dell'attività, come riportato nella norma tecnica
$I < 300$	<b>MEDIO</b>	Postazioni a livello delle quali l'illuminazione artificiale non è sufficiente a garantire da sola un valore di illuminamento conforme
$I > 750$	<b>ALTO</b>	Postazioni il cui livello di illuminazione è risultato eccessivo

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Fattori ergonomici*

L'ergonomia è la scienza che si occupa della interazione tra l'uomo e il suo ambiente. Nei luoghi di lavoro, più propriamente, l'ergonomia si occupa della progettazione degli spazi, degli attrezzi e dei processi produttivi in funzione delle capacità specifiche dei lavoratori, in modo da ottimizzare l'interazione tra uomo, macchina ed ambiente.

I criteri di riferimento sono dati dalle seguenti norme:

- Mobili per ufficio:
  - ➔ Norma UNI EN 527-1: "Mobili per ufficio: Tavoli da lavoro e scrivanie, dimensioni";
  - ➔ Norma UNI EN 1335-1: "Mobili per ufficio: Sedia da lavoro per ufficio, dimensioni – determinazione delle dimensioni";
  - ➔ Norma UNI EN 1335-3: "Mobili per ufficio: Sedia da lavoro per ufficio, metodi di prova per la sicurezza";
  - ➔ Norma UNI EN ISO 29241-2: "Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali";
  - ➔ Norma UNI 11534 "Mobili per ufficio - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione dei mobili"
- Ambiente di lavoro:
  - ➔ Norma UNI EN ISO 9241 – 110: "Ergonomia dell'interazione uomo-sistema".

Per la valutazione dei fattori ergonomici si utilizza la check list "Ergonomia", in cui per ogni parametro della postazione di lavoro oggetto di valutazione, si esprime un giudizio qualitativo.

I parametri sono:

- 1) Superficie totale della tipologia di postazione;
- 2) Superficie media per lavoratore;
- 3) Spazio di movimento (distanza tra piano di lavoro e parte dietro seduta);
- 4) Spazio di movimento laterale (tra allungo e fine tavolo);
- 5) Spazio per ricevimento pubblico (distanza tra tavolo di lavoro e parete di fronte);
- 6) Spazio di passaggio tra postazioni;
- 7) Spazio di passaggio tra postazione e armadio/scaffali;
- 8) Distanza tra armadi/scaffali (zona filtro);
- 9) Numero di armadi per dipendente;
- 10) Comodità di uso delle attrezzature di lavoro;

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

11) Separazione delle postazioni dal corridoio.

### *Rumore*

La valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore prende in considerazione, secondo quanto stabilito dall'art.190 del D.Lgs. 81/08 i seguenti parametri:

- 1) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- 2) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- 3) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- 4) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- 5) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- 6) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- 7) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- 8) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- 9) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- 10) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
- 11) Se a seguito di tale valutazione si può ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, si procede con la misura dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

In particolare, il rischio deve essere valutato calcolando:

- la pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C».
- il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h (dB(A) riferito a 20 µPa): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore incluso il rumore impulsivo.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- il livello di esposizione settimanale al rumore ( $LEX,w$ ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

L'art 189 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco a:

	<b>LEX</b>	<b>PPEAK</b>
<b>VALORE INFERIORE D'AZIONE</b>	80 dB(A)	112 Pa 135 dB(C) riferito a 20 $\mu$ Pa
<b>VALORE SUPERIORE D'AZIONE</b>	85 dB(A)	140 Pa 137 dB(C) riferito a 20 $\mu$ Pa
<b>VALORE LIMITE</b>	87 dB(A)	200 Pa 140 dB(C) riferito a 20 $\mu$ Pa

Il criterio adottato per valutare il rischio dovuto a esposizione al rumore si basa sulla correlazione del valore di esposizione ( $LEX$ ) con il relativo valore di R (Rischio), suddiviso in quattro categorie come riportato nella tabella seguente:

	<b>LEX dB(A)</b>	<b>Ppeak dB (C)</b>	<b>RISCHIO</b>
Inferiore al valore inferiore d'azione	< 80	135	<b>MOLTO BASSO</b>
Superiore al valore inferiore ma inferiore al valore superiore d'azione	80 ÷ 85	135 ÷ 137	<b>BASSO</b>
Superiore al valore superiore d'azione ma inferiore al valore limite	85 ÷ 87	137 ÷ 140	<b>MEDIO</b>
Uguale o superiore al valore limite	$\geq$ 87	140	<b>ALTO</b>

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Vibrazioni*

Il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche sussiste per una determinata mansione se sono presenti:

- sorgenti di vibrazione del sistema mano-braccio (vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari);
- sorgenti di vibrazione del corpo intero (vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide).

La valutazione del rischio derivante dall'esposizione alle vibrazioni prende in considerazione, secondo quanto stabilito dall'art.202 D.Lgs. 81/08 e in relazione a quanto dettato dalle linee guida del ISPESL i seguenti parametri:

- 1) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- 2) i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- 3) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- 4) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- 5) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- 6) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- 7) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- 8) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- 9) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.



<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

L'art 201 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera:

	<b>MANO BRACCIO</b>	<b>CORPO INTERO</b>
<b>VALORE DI AZIONE GIORNALIERO</b> normalizzato ad un periodo di riferimento di <b>8 ore A(8)</b>	<b>2.5 m/s<sup>2</sup></b>	<b>0.5 m/s<sup>2</sup></b>
<b>VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO</b> normalizzato ad un periodo di riferimento di <b>8 ore A(8)</b>	<b>5 m/s<sup>2</sup></b>	<b>1 m/s<sup>2</sup></b>
per periodi brevi	<b>20 m/s<sup>2</sup></b>	<b>m/s<sup>2</sup></b>

Il percorso di valutazione utilizzato è articolati in tre momenti successivi:

- 1) Individuazione, in fase di sopralluogo, dell'eventuale presenza di attività lavorative che comportano l'esposizione a vibrazioni e valutare i tempi di esposizione effettiva;
- 2) Individuazione dei macchinari e delle attrezzature utilizzate durante le attività lavorative;
- 3) Determinazione delle accelerazioni trasmesse mediante esecuzione delle indagini strumentali o ricorso a banche dati qualificate (es. PAF – Portale Agenti Fisici).

Per valutare il rischio dovuto a esposizione alle vibrazioni si effettua la correlazione del valore di esposizione (A8,) con il relativo valore di R (Rischio), suddiviso in quattro categorie come riportato nella tabella seguente:

	<b>Livello di vibrazioni meccaniche - A (8) [m/s<sup>2</sup>]</b>		<b>RISCHIO (R)</b>
	<b>Mano-Braccio</b>	<b>Corpo Intero</b>	
Inferiore al valore di azione giornaliero	$A(8) < 2,5$	$A(8) < 0,5$	<b>ACCETTABILE</b>
Superiore al valore di azione ma inferiore al valore limite giornaliero	$2,5 < A(8) < 5$	$0,5 < A(8) < 1$	<b>MEDIO</b>
Superiore al valore limite di esposizione giornaliero	$5 < A(8)$ $20 < A(8)$ (Periodi brevi)	$1 < A(8)$ $1,5 < A(8)$ (Periodi brevi)	<b>ALTO</b>

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Campi Elettromagnetici*

Si definiscono campi elettromagnetici i campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz (art. 207 del D.Lgs. 81/2008).

Per la valutazione di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici, sono censite, caratterizzate ed analizzate le sorgenti di campi elettromagnetici presenti all'interno dei locali di lavoro o in prossimità degli stessi, al fine di individuare i potenziali rischi di esposizione per i lavoratori (quali ad esempio quadri elettrici, cabine di trasformazione, ripetitori telefonici,).

Se le sorgenti rientrano nell'elenco così detto "WHITE LIST", ovvero le fonti "giustificabili" (*Tabella 1 della CEI EN 50499*) si può considerare di fatto l'esposizione a tale rischio trascurabile. Nel caso di presenza di sorgenti non giustificabili, si passa alla loro caratterizzazione che consiste nell'analisi delle informazioni disponibili sulle singole sorgenti, al fine di individuare i parametri caratteristici dei livelli di emissione, quali: frequenza di emissione, eventuale modulazione del segnale, livelli di emissione, tipologia prevalente di campo (elettrico, magnetico, elettromagnetico). L'analisi si estende quindi alla valutazione dell'ambiente in cui le sorgenti sono inserite, al fine di caratterizzare le aree a rischio (individuazione eventuali masse metalliche che possono riflettere e quindi enfatizzare il campo presente, valutazione delle distanze tra le sorgenti e le postazioni di lavoro in funzione delle frequenze di emissione, ecc.).

Da tale analisi si individuano le eventuali situazioni critiche che saranno oggetto di misurazione o calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i valori di azione (VA), si passa al calcolo dei valori limite di esposizione (VLE) per verificare se siano stati o meno superati.

La correlazione tra i valori di esposizione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

VALORI DI ESPOSIZIONE	RISCHIO R
Sorgenti "giustificabili"	<b>MOLTO BASSO</b>
< VA	<b>BASSO</b>
VA ÷ VLE	<b>MEDIO</b>
> VLE	<b>ALTO</b>

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Radiazioni Ottiche Artificiali*

Per radiazioni ottiche artificiali si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm.

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

- **Radiazioni ultraviolette:** radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- **Radiazioni visibili:** radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- **Radiazioni infrarosse:** radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

Le fasi in cui si articola il processo di valutazione del rischio sono:

- 1) Censimento delle sorgenti ROA ed acquisizione dei dati forniti dai fabbricanti o, loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in letteratura che trattano sorgenti analoghe;
- 2) Verifica se le sorgenti possono essere classificate come "giustificabili" cioè intrinsecamente sicure ovvero "innocue" nelle abituali condizioni di impiego o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti.

Le sorgenti "giustificabili" sono tutte le sorgenti intrinsecamente sicure, ossia le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d'impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza, oppure, le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti. Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella "categoria 0" secondo lo standard UNI EN 12198, così come le lampade ed i sistemi di lampade classificate nel gruppo "esente" dalla norma CEI EN 62471.

Le sorgenti di gruppo "esente" sono ad esempio:

- l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio,
- i monitor dei computer,
- i display,
- le fotocopiatrici,
- le lampade ed i cartelli di segnalazione luminosa.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti).

- confronto dei dati acquisiti dalle sorgenti non giustificabili (da dati forniti dal fabbricante o misurazioni) con i valori limite di esposizione previsti nell'Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.

La correlazione tra i valori di esposizione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

VALORI DI ESPOSIZIONE	RISCHIO R
Sorgenti "giustificabili"	<b>ACCETTABILE</b>
< VLE	<b>BASSO</b>
> VLE (lavori occasionali)	<b>MEDIO</b>
> VLE (lavori frequenti)	<b>ALTO</b>

### *Termici*

Per rischi termici si intendono i rischi legati ad ambienti di lavoro con microclima severo caldo o severo freddo e legati al possibile contatto con superfici calde o fredde.

#### **Esposizione al calore**

Tale rischio sussiste per una determinata mansione se nel luogo di lavoro se si eseguono "lavori a caldo" o se sono presenti fonti di pericolo quali:

- ➔ ambienti ad elevata temperatura;
- ➔ superfici o liquidi ad elevata temperatura;
- ➔ fiamme libere;
- ➔ vapore;
- ➔ spruzzi di materiale incandescente;
- ➔ ecc.

#### **Esposizione al freddo**

Il rischio da esposizione al freddo sussiste per una determinata mansione e nel luogo di lavoro se sono presenti fonti di pericolo quali:

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- ambienti a bassa temperatura (es. celle frigorifere);
- superfici o liquidi a bassa temperatura (fluidi refrigeranti);
- spruzzi di materiale a bassa temperatura;
- ecc.

Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell'evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

### *Radiazioni Ionizzanti*

La valutazione del rischio radiazioni ionizzanti è effettuata ai sensi D. Lgs. 230/95 attraverso le seguenti fasi:

- Elenco fonti di radiazioni ionizzanti. Quali ad esempio:
  - Macchine radiogene
    - Apparecchiature per radiodiagnostica;
    - Acceleratori lineari per radioterapia con fasci esterni (teleterapia);
    - Irradiatori di preparati biologici (raggi X).
  - Sorgenti radioattive in forma sigillata e non sigillata;
- Individuazione dei lavoratori che possono essere esposti a radiazioni;
- Calcolo dei valori di esposizione alle radiazioni per i lavoratori;
- Identificazione delle misure tecniche e organizzative da adottare.

Tali dati compaiono all'interno della relazione tecnica redatta dall'EQ (Esperto Qualificato) (ex art. 61 c2 ed ex art. 80 del D. Lgs. 230/95). Tale relazione costituisce parte integrante del DVR ed è necessaria al Medico Competente per la definizione del protocollo sanitario da applicare ai lavoratori esposti.

Sono classificati lavoratori **esposti** i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

- a) 1 mSv di dose efficace;
- b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm<sup>2</sup> qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
- d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.

Sono considerati lavoratori **non esposti** i soggetti sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV del D. Lgs.230/95.

I lavoratori esposti sono a loro volta classificati in due categorie:

<b>DVR CON<sub>4</sub>B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

**A)** Sono classificati in **Categoria A** i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

- a) 6 mSv di dose efficace;
- b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

**B)** I lavoratori esposti non classificati in Categoria A sono classificati in **Categoria B**.

Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è stabilito in 20 mSv in un anno solare.

Nella tabella seguente vengono riportati i valori annui di dose previsti dalla legislazione vigente (D.L.gs. 230/95 Allegati III e IV):

TIPOLOGIA DI ESPOSTO	LIMITE DI DOSE ANNUO PER TIPO ESPOSIZIONE	
	<i>Globale</i>	<i>Parziale</i>
Lavoratori esposti di categoria A	da 6 mSv a 20 mSv anno	da 45 a 150 mSv per il cristallino da 150 a 500 mSv per la pelle da 150 a 500 mSv per mani, avambracci, piedi, e caviglie
Lavoratori esposti di categoria B	da 1 mSv a 6 mSv anno	da 0 a 45 mSv per il cristallino; da 0 a 150 mSv per la pelle; da 0 a 150 mSv per mani, avambracci, piedi e caviglie
Lavoratori non esposti	< 1 mSv anno	da 0 a 15 mSv per il cristallino; da 0 a 50 mSv per la pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie;

La correlazione tra i valori di dose annua e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

VALORI DI ESPOSIZIONE	RISCHIO R
< 1 mSv anno	<b>ACCETTABILE</b>
1 mSv ÷ 6 mSv anno	<b>BASSO</b>
6 mSv ÷ 20 mSv anno	<b>MEDIO</b>
> 20 mSv anno	<b>ALTO</b>

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Radon*

Il radon è un gas incolore e inodore generato dall'uranio presente nel terreno, rappresenta una fonte di radiazione ionizzante naturale.

Da un sottosuolo poroso o fratturato si diffonde facilmente in superficie raggiungendo anche distanze considerevoli dal punto in cui è stato generato. Viceversa, un terreno compatto, per esempio con un'alta percentuale di limi o argille, può costituire una forte barriera alla sua diffusione.

La valutazione del rischio radon è effettuata ai sensi del D. Lgs. 241/00 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la misura della concentrazione di radon in aria a cura del coordinamento delle regioni e delle province autonome" emesse dall'ARPA.

L'obbligo di valutare l'esposizione scatta quando i lavoratori permangono in ambienti sotterranei o seminterrati (con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna) per almeno 10 ore al mese. Se si rientra in tali condizioni è necessario effettuare misurazioni attraverso la posa di dosimetri.

Il dosimetro consiste in un telaio plastico che racchiude un rivelatore di particelle alfa. Il dispositivo viene sigillato in una busta di materiale impermeabile al radon che ne garantisce la conservazione fino al momento dell'esposizione, che inizia quando la busta impermeabile viene aperta. Le particelle alfa dovute al decadimento del radon e dei suoi figli danneggiano la struttura del rivelatore creando delle "tracce". Un trattamento chimico appropriato rende visibili le tracce, intaccando la pellicola soprattutto nelle zone danneggiate dalle radiazioni. Dopo il trattamento chimico il rivelatore viene analizzato da un sistema automatico di lettura. Viene effettuata una scansione tramite microscopio accoppiato a telecamera e controllato da PC. Un sofisticato software di analisi dell'immagine permette di riconoscere le tracce dovute al decadimento del radon. Il numero delle tracce è proporzionale alla presenza di radon nell'ambiente.

Utilizzando un appropriato fattore di taratura e conoscendo la durata dell'esposizione si può risalire alla concentrazione radon nell'ambiente esaminato.

Il valore di azione è 500 Bq/m<sup>3</sup> (media annuale).

### *Chimico*

La valutazione del Rischio Chimico è effettuata ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 s.m.i. utilizzando le indicazioni contenute nel modello applicativo "MoVaRisCh" proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il metodo consente di valutare solamente i rischi per la salute dei lavoratori, per quanto riguarda i rischi per la sicurezza si rimanda alle valutazioni dei rischi incendio e esplosione.

La valutazione del rischio viene effettuata secondo un processo moltiplicativo dei fattori P ed E:

$$R = P \times E$$

Dove:

**P – PERICOLO** = rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che viene

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell'Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP). Rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). Il valore di P varia fra 1 e 10.

**E – ESPOSIZIONE** = rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa ed è assegnato quindi in relazione alle modalità di utilizzo della sostanza o miscela.

Il rischio può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

$$R_{\text{inal}} = P \times E_{\text{inal}}$$

$$R_{\text{cute}} = P \times E_{\text{cute}}$$

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo ( $R_{\text{cum}}$ ) è ottenuto tramite il seguente calcolo:

$$R_{\text{cum}} = \sqrt{R_{\text{inal}}^2 + R_{\text{cute}}^2}$$

Gli intervalli di variazione di R sono:

- **0,1 <  $R_{\text{inal}}$  < 100**
- **1 <  $R_{\text{cute}}$  < 100**
- **1 <  $R_{\text{cum}}$  < 141**

In relazione al risultato del calcolo, il rischio viene suddiviso nelle seguenti classi:



DVR CON <sub>4</sub> B-0602	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
Plesso	APPELLO DI CATANIA

	VALORI DI RISCHIO (R)	CLASSIFICAZIONE	RISCHIO
RISCHIO IRRILEVANTE	$0,1 < R < 15$	<b>Rischio irrilevante per la salute</b> ZONA VERDE Consultare comunque il medico competente	<b>BASSO</b>
	$15 < R < 21$	<b>Intervallo di incertezza</b> ZONA ARANCIO E' necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, rivedere con scrupolo l'assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e <u>consultare il medico competente per la decisione finale.</u>	<b>MEDIO</b>
RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE	$21 < R < 40$	<b>Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute.</b> Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08	<b>ALTO</b>
	$40 < R < 80$	<b>Zona di rischio elevato.</b>	

DVR CON4B-0602	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
Plesso	APPELLO DI CATANIA

	R > 80	<p><b>Zona di grave rischio.</b></p> <p>Riconsiderare il percorso dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione.</p>	
--	--------	--	--

### *Cancerogeno e Mutageno*

La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno è effettuata ai sensi del Titolo IX, capo II del D. Lgs. 81/08 s.m.i.. Il criterio per la valutazione del rischio causato dall'esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene si basa sulla seguente classificazione:

TIPOLOGIA	CATEGORIA	SOSTANZE	FRASE DI RISCHIO	STUDI EFFETTUATI
<b>CANCEROGENI</b>	<b>1A</b>	Note per gli effetti cancerogeni sull'uomo	<b>H350:</b> può provocare il cancro <b>H350i:</b> può provocare il cancro per inalazione	Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.
	<b>1B</b>	Che dovrebbero considerarsi cancerogeni per l'uomo		Si ritiene verosimile che l'esposizione ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguati studi a lungo termine effettuati su animali;</li> <li>- altre informazioni specifiche.</li> </ul>
	<b>2</b>	Da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo	<b>H351:</b> possibilità di effetti irreversibili/ sospettato di provocare il cancro	Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 1B
<b>MUTAGENI</b>	<b>1A</b>	Note per gli effetti mutageni sull'uomo	<b>H340:</b> può provocare alterazioni genetiche	Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

TIPOLOGIA	CATEGORIA	SOSTANZE	FRASE DI RISCHIO	STUDI EFFETTUATI
	<b>1B</b>	Che dovrebbero considerarsi mutagene per l'uomo		Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: - adeguati studi su animali; - altre informazioni rilevanti.
	<b>2</b>	Che causano preoccupazione per l'uomo per i possibili effetti mutageni	<b>H341:</b> possibilità di effetti irreversibili/sospettato di provocare alterazioni genetiche	Esiste evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa è insufficiente per porre la sostanza in Categoria 1B.

Qualora siano identificate delle sostanze che appartengano ad una delle suddette categorie occorre identificare le quantità, l'ubicazione, tipologia, stato di conservazione.

In caso l'esito della ricerca dia origine alla presenza di agenti appartenenti alla categoria 2 si fa riferimento alla valutazione del rischio chimico.

La valutazione considera i seguenti parametri (art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

- le caratteristiche delle lavorazioni;
- la durata delle lavorazioni;
- la frequenza delle lavorazioni;
- i quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
- la concentrazione;
- la capacità degli agenti a penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione allo stato di aggregazione.

Se a seguito della valutazione emerge un rischio per la salute dei lavoratori è obbligatorio istituire il REGISTRO DEGLI ESPOSTI ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 81/08. Per la stesura di tale registro ci si avvale della collaborazione del medico competente per poi tenere aggiornato e debitamente compilato tale registro. Tale registro è costituito da fogli legati e numerati progressivamente.

Il Datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

L'INAIL è inoltre destinatario della cartella sanitaria del rischio e delle annotazioni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione a rischio e di tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della ditta.

### *Amianto*

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio amianto, viene effettuata in conformità al DM 6/09/94 e sulla base di elementi di oggettiva evidenza. Tale valutazione si basa sulla verifica della presenza o meno di amianto negli edifici e strutture in cui si trovino ad operare i lavoratori.

Per la valutazione del materiale si considerano tre tipi di situazioni:

- 1. Materiali danneggiati:** situazioni in cui esiste il pericolo di rilascio delle fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti come materiali a vista non confinati già danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità di correnti d'aria.

In questo caso si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi per eliminare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente.

- 2. Materiali integri ma suscettibili di danneggiamento:** situazioni in cui esiste il pericolo di rilascio di fibre anche se il materiale è in buone condizioni, come ad esempio materiali esposti a fenomeni di deterioramento come correnti d'aria, intemperie, vibrazioni.

In questo caso si devono adottare misure per evitare che il danneggiamento potenziale abbia luogo e si deve attuare un programma di controllo e manutenzione.

Se non è possibile ridurre le cause di un potenziale danneggiamento si deve prendere in considerazione la possibilità di un intervento di bonifica da effettuare nel medio termine.

- 3. Materiali integri non suscettibili di danneggiamento:** situazioni in cui non esiste il pericolo di rilascio di fibre di amianto come ad esempio per materiali non accessibili al personale o confinati o accessibili ma difficilmente danneggiabili.

- a) In questo caso non è necessario nessun intervento di bonifica ma occorre un controllo periodico dei materiali e il rispetto di opportune procedure di sicurezza per le operazioni di manutenzione e pulizia dell'edificio.

Il valore massimo di esposizione per l'amianto previsto dal D.Lgs. 81/08 è fissato a 0,1 fibre/cm<sup>3</sup> di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Si individuano quindi due fasi operative:

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- **Fase 1:** sopralluogo specifico nelle sedi svolto da un addetto qualificato ai sensi del suddetto decreto al fine di:
- individuare o escludere la presenza di amianto;
  - in caso di sospetta presenza valutare lo stato di conservazione e il luogo;
  - suggerire la necessità di campionamento ambientale e di campioni di materiale.

Nel caso in cui si rilevi materiale sospetto si passa a:

- **Fase 2:** prelievo di campioni di materiale e rilevamento di concentrazione nell'ambiente di lavoro. Definizione di modalità di trattamento in conformità a quanto descritto dal decreto stesso.

### *Biologico e ferite da taglio e da punta*

Il rischio da esposizione ad agenti biologici sussiste se sono presenti microrganismi quali:

- batteri e organismi simili,
- virus,
- parassiti,
- funghi.

Dall'analisi delle attività vengono considerati i punti o le fasi in cui può determinarsi l'esposizione a un agente biologico pericoloso, individuando se la stessa è determinata da:

- uso deliberato;
- esposizione potenziale (esecuzione di uno specifico processo lavorazione che può comportare esposizione ad agenti biologici).

La magnitudo viene definita dalla pericolosità (appartenenza al Gruppo di classificazione dell'agente biologico), ovvero sulla base di quanto esso sia:

- infettivo;
- patogeno;
- trasmissibile;
- neutralizzabile.

Conformemente a quanto riportato nell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati gli agenti biologici come indicato in tabella seguente.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

<b>Gruppo agente biologico</b>	<b>Definizione</b>
1	Agente biologico che presenta poche possibilità di causare malattie in soggetti umani.
2	Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
3	Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
4	Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso viene classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. L'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi è riportato in Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Per la valutazione del rischio si utilizza l'algoritmo proposto dalla Linea Guida INAIL-CONTARP "Il rischio biologico negli ambulatori Prime Cure INAIL – Proposta di valutazione attraverso una metodologia integrata".

Per quantificare il danno "D" si considera il gruppo di appartenenza degli agenti biologici potenzialmente presenti (in caso di agenti appartenenti a gruppi diversi si considera il gruppo più alto).

<b>GRUPPO AGENTE BIOLOGICO</b>	<b>DANNO</b>
1	1
2	2
3	3
4	4

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Per quantificare la probabilità "P" (intesa come possibilità che un individuo esposto ad agenti biologici venga contaminato e possa sviluppare una patologia infettiva) si utilizza la seguente formula:

$$P = C \times [\sum_{1}^{6} F_i + 1] / 7$$

Dove:

**C:** è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco);

**F<sub>i</sub>** = è il coefficiente che esprime il grado di influenza sull'esposizione al rischio di ciascuno degli "i" elementi (da 1 a 6), individuano le caratteristiche che, secondo il modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il seguente criterio:

- 0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio;
- 0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio;
- 1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio.

**F<sub>1</sub>** = Quantità agenti infetti per turno lavorativo

Quantità	F <sub>1</sub>
Bassa, limitata a pochi grammi	0
Media, quantitativi intorno ai 500 g/ml	0,5
Alta, quantitativi oltre i 500 g/ml	1

**F<sub>2</sub>** = Frequenza di contatto

Frequenza di contatto	F <sub>2</sub>
Bassa (1 o poche volte al mese)	0
Media (1 o poche volte a settimana)	0,5
Alta (almeno giornaliera)	1

**F<sub>3</sub>** = Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro

Caratteristiche strutturali	F <sub>3</sub>
Adeguate	0
Parzialmente adeguate	0,5
Non adeguate	1

**F<sub>4</sub>** = Procedure / Buone prassi

Procedure / Buone Prassi	F <sub>4</sub>
Adeguate	0
Parzialmente adeguate	0,5
Non adeguate	1

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

F<sub>5</sub>= Utilizzo DPI

Utilizzo DPI	F <sub>5</sub>
Adeguate, tutto il pers. esp. usa i DPI previsti	0
Parz. adeguate, non tutto il pers. è stato fornito di DPI	0,5
Non adeguate, meno del 50% del pers. è stato dotato di DPI	1

F<sub>6</sub>= Formazione

Formazione	F <sub>6</sub>
Adeguate, tutto il pers. esposto è formato	0
Parz. adeguate, non tutto il pers. esp. è formato	0,5
Non adeguate, meno del 50% del pers. esp. è formato	1

Il livello di rischio è dato quindi dal prodotto dei due fattori:  $R = P \times D = \frac{C \times [\sum_{i=1}^6 F_{i+1}]}{7} \times D$

Valore	Livello di Rischio
0,5 < R ≤ 1	Accettabile
1 < R ≤ 2	Basso
2 < R ≤ 8	Medio
8 < R ≤ 10	Alto
10 < R ≤ 16	Inaccettabile

Nel caso di indagine strumentale, per valutare lo stato di sanità degli ambienti di lavoro si considerano più specificatamente i seguenti inquinanti microbiologici:

- carica batterica psicofila, che rappresenta un valido indicatore della contaminazione batterica ambientale. È riconducibile a batteri che vivono a spese della sostanza organica in decomposizione e hanno una temperatura di crescita ottimale intorno ai 20 °C;
- carica batterica mesofila, che rappresenta un valido indicatore della contaminazione di origine umana e animale. È riconducibile a batteri che hanno una temperatura di crescita ottimale intorno ai 37 °C;
- carica fungina totale (muffe e lieviti): si tratta di un indicatore ambientale molto importante in quanto spesso correlato alla presenza di elevata umidità e polverosità, ridotta ventilazione e scarsa o insufficiente qualità dell'aria. Alcune muffe sono responsabili di patologie infettive per l'uomo nonché di reazioni di ipersensibilità, forme allergiche o tossiche.



<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

PARAMETRI MICROBIOLOGICI: CARICA BATTERICA E FUNGINA						
Parametro	Unità di misura	Valori di riferimento				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
C.F.U. 20°C	CFU/m <sup>3</sup>	< 50	50–100	101–500	501–2.000	> 2.000
C.F.U. 37°C						
Muffe						

Inoltre è valutato:

- A. l'indice globale di contaminazione microbica (IGCM), che rappresenta la misura complessiva dell'inquinamento microbico ambientale associato alle diverse cariche batteriche (mesofila e psicrofila) e fungine, e fornisce uno strumento di giudizio aggiuntivo della qualità dell'aria.

$$\text{IGCM/m}^3 = (\text{CFU/m}^3 \text{ batteri a } 37^\circ\text{C}) + (\text{CFU/m}^3 \text{ batteri a } 20^\circ\text{C}) + (\text{CFU/m}^3 \text{ miceti})$$

- B. l'Indice di contaminazione da batteri mesofili (ICM o ICA), che consente di valutare il contributo all'inquinamento da parte dei batteri di origine umana e animale tra i quali possono essere presenti specie potenzialmente patogene e riveste fondamentale importanza ai fini della valutazione dell'efficienza dei ricambi d'aria.

$$\text{ICA} = (\text{CFU/m}^3 \text{ di batteri mesofili}) / (\text{CFU/m}^3 \text{ batteri psicrofili})$$

Parametro	Unità di misura	Valori di riferimento				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
IGCM	CFU/m <sup>3</sup>	< 500	< 1.000	> 1.000	> 5.000	> 10.000
ICA (CFU 37°C / CFU 20°C)	≤ 3					

### Legionellosi

Le legionelle sono microorganismi presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti esse raggiungono quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.

I criteri di valutazione del rischio legionellosi sono definiti dalle "Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi" approvate in Conferenza Stato-Regioni.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

I fattori di rischio per categoria di esposizione sono:

	<b>LEGIONELLOSI COMUNITARIA</b>	<b>LEGIONELLOSI NOSOCOMIALE</b>
<b>Modalità di trasmissione</b>	Inalazione di aerosol contaminato (sospensione di particelle solide o liquide in aria)	Inalazione di aerosol contaminato Aspirazione Infezione di ferite
<b>Sorgente di infezione</b>	Torri di raffreddamento Impianti idrici Vasche idromassaggio Stazioni termali Terriccio e composti per giardinaggio Impianti idrici di riuniti odontoiatrici	Torri di raffreddamento Impianti idrici Piscine riabilitative Dispositivi per la respirazione assistita Vasche per il parto in acqua Altri trattamenti medici
<b>Luogo e occasione di infezione</b>	Siti industriali Centri commerciali Ristoranti Centri sportivi e centri benessere Residenze private	Ospedali Utilizzo di dispositivi medici
<b>Fattori di rischio (ambientali)</b>	Vicinanza a sorgenti di trasmissione quali: torri di raffreddamento/condensatori evaporativi non mantenuti adeguatamente. Impianti idrici complessi e presenza di rami morti.	Vapori in uscita da torri evaporative Impianti idrici complessi vetusti, con rami morti Impossibilità di garantire le temperature raccomandate Bassa pressione o flusso intermittente dell'acqua
<b>Fattori di rischio (personali)</b>	Età > 40 anni Sesso maschile Tabagismo Viaggi recenti Malattie concomitanti (diabete, malattie cardiovascolari, immunosoppressione da corticosteroidi, malattie croniche debilitanti, insufficienza renale cronica, malattie ematologiche, tumori, ipersideremia).	Immunosoppressione dovuta a trapianti o ad altre cause Interventi chirurgici a testa e collo, tumori, leucemie e linfomi, diabete, malattie croniche dell'apparato cardiaco e polmonare Utilizzo di dispositivi per la respirazione assistita Tabagismo e alcolismo

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Il Rischio legionellosi dipende da un certo numero di fattori, i più importanti sono:

- Temperatura dell'acqua compresa tra 20 e 50°C;
- Presenza di tubazioni con flusso d'acqua minimo o assente (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione);
- Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte;
- Caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei terminali di erogazione (pulizia, disinfezione);
- Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento a ciascun impianto (fonte di erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti);
- Vetustà, complessità e dimensioni dell'impianto;
- Ampliamento o modifica d'impianto esistente (lavori di ristrutturazione);
- Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
- Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertamenti ambientali (campionamenti microbiologici).

Una volta individuati i punti critici degli impianti, si procede con il campionamento secondo il protocollo operativo definito dalle Linee Guida e, sulla base delle risultanze, con gli interventi di bonifica definiti in base alla contaminazione rilevata.

### **Rischio ferite da taglio o punta**

I criteri di valutazione del rischio di ferite da taglio e da punta sono:

- individuazione delle mansioni a rischio;
- valutazione del livello di esposizione in funzione delle modalità operative (P x D);
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, i fattori psicosociali legati al lavoro per eliminare o ridurre il rischio.

### ***Qualità dell'aria***

La qualità dell'aria è caratterizzata da fattori che concernono il microclima e da altri fattori concernenti gli inquinanti aerodispersi.

In Italia non esiste una normativa specifica elaborata per il controllo della qualità dell'aria indoor. A livello internazionale esistono diversi standard di qualità dell'aria che sono riferiti a differenti gruppi di popolazione generale e lavorativa rispettivamente. Le linee guida e gli standard per la qualità dell'aria indoor specificano le concentrazioni massime, i tempi di esposizione per specifici inquinanti o la ventilazione raccomandata. I limiti massimi di accettabilità degli inquinanti per gli ambienti confinati non sono sempre disponibili, nel qual

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

caso si utilizzano gli standard di qualità dell'aria esterna, che possono essere considerati in prima approssimazione accettabili anche per l'aria indoor. In mancanza di specifici valori di riferimento per una determinata sostanza inquinante si usa adottare una concentrazione pari ad 1/10 del TLV (valori limiti ambientali) dell'ACGIH (*American Conference of Governmental Industrial Hygienist*) per l'ambiente di lavoro, con l'attenzione che tale valore può non rappresentare una concentrazione soddisfacente per individui estremamente sensibili o per sostanze irritanti (ASHRAE, 1989).

La scelta delle sostanze che devono essere monitorate in un contesto non industriale e tipico di attività lavorative di ufficio, viene effettuata in funzione dei seguenti criteri:

- gravità e frequenza degli effetti sulla salute;
- entità della diffusione dell'agente nocivo nell'ambiente;
- trasformazioni ambientali e/o alterazioni metaboliche causate dalla sostanza;
- persistenza della molecola nell'ambiente e suo destino ecologico;
- popolazione esposta: dimensioni e presenza di gruppi a rischio.

Il protocollo adottato è quindi basato sul sistema di analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo e parametri correlati e predisposto per raggiungere i seguenti fondamentali obiettivi:

- valutazione della qualità dell'aria negli ambienti confinati ed eventuale esposizione a sostanze chimiche;
- valutazione dell'efficienza del sistema di ricambio dell'aria e della capacità di depurazione.

Nell'ambito dell'indagine si analizzano i seguenti parametri analitici:

<b>QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR</b>	
<b>Parametri</b>	<b>Valore limite di riferimento</b>
Ricambi d'aria	4 ric/h (ASHRAE standard 62-1989 e s.m.).
Polveri inalabili (PM 2.5)	< 90 µg/m <sup>3</sup>
Fibre aerodisperse	< 100 ff/l

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

<b>AGENTI CHIMICI (MICROINQUINANTI CHIMICI)</b>	
<b>Parametri</b>	<b>Valore limite di riferimento</b>
VOC totali	<b>Ottimali:</b> < 200 <b>Comfort:</b> 200- 500 <b>Accettabilità:</b> 500 – 800 <b>Non comfort:</b> > 800 <b>Tossicità:</b> > 25.000
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	900 ppm (parti per milione).
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/m <sup>3</sup> (concentrazione media di 1 ora) 40 mg/m <sup>3</sup> (concentrazione media di 8 ore)
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200 µg/m <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200 µg/m <sup>3</sup>

Infine, la valutazione della qualità dell'aria prevede la verifica della presenza di "fibre aerodisperse" nell'aria degli ambienti di lavoro ed in caso affermativo la determinazione dell'entità dell'inquinamento ambientale. Dal punto di vista operativo l'indagine per l'analisi delle fibre aerodisperse è basata sul prelievo di campioni ambientali di aria e successiva analisi degli stessi.

### *Incendio*

I criteri di valutazione del rischio incendio sono stabiliti dal D.M. 10/03/1998 e dal D.P.R. 151/2011 (per le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi). In particolare, la valutazione consiste nell'identificare:

- il tipo di attività;
- presenza di materiali combustibili ed infiammabili (solidi, liquidi e gassosi). Con particolare riferimento alle quantità impiegate, alla modalità di manipolazione e stoccaggio;
- presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore (ad esempio: fiamme o scintille libere dovute a processi lavorativi quali taglio, affilatura o saldatura; attrito; macchine o apparecchiature in cui si produce calore non installate o usate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere; attrezzature elettriche non installate o usate secondo le norme di buona tecnica);
- presenza di lavoratori o altre persone esposte, con particolare attenzione a possibile presenza di:
  - o aree di riposo;
  - o pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
  - o persone con limitata mobilità, udito o vista;
  - o persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo (visitatori);

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- *lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;*
- *persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.*

La valutazione del rischio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Per la classificazione delle aree a rischio omogeneo (secondo il DM 10/03/1998) si utilizza la check list "Aree omogenee rischio incendio".

La correlazione tra la classificazione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

CLASSIFICAZIONE		RISCHIO
D.M. 10/03/1998	D.P.R. 151/2011	
Basso	Categoria A	<b>BASSO</b>
Medio	Categoria B	<b>MEDIO</b>
Elevato	Categoria C	<b>ALTO</b>

### ***Esplosione***

L'art. 288 del D.Lgs. 81/08 definisce le atmosfere esplosive come "miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta".

La valutazione del rischio esplosione è effettuata ai sensi del Titolo XI del D. Lgs. 81/08 considerando:

- Presenza di atmosfere esplosive;
- Fonti di accensione presenti, comprese le scariche elettrostatiche;
- Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- Luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

possono formarsi atmosfere esplosive.

I luoghi di lavoro in cui si possono formare atmosfere esplosive sono classificati in zone, in base alla frequenza e durata della presenza di tali atmosfere, secondo le indicazioni contenute nell'art. 293 e nell'Allegato XLIX del D. Lgs. 81/08, di seguito riportate:

	CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE
<b>Gas e vapori</b>	<b>Zona 0</b>	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia
	<b>Zona 1</b>	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività
	<b>Zona 2</b>	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata
<b>Polveri</b>	<b>Zona 20</b>	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria
	<b>Zona 21</b>	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività
	<b>Zona 22</b>	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

Dopo l'identificazione delle situazioni che possono generare pericoli di esplosione, si procede alla stima delle stesse considerando il prodotto di due fattori quali la probabilità di accadimento "P" ed entità del danno "D". A valle della classificazione delle aree pericolose sono individuati i provvedimenti organizzativi e le misure di protezione contro le esplosioni ai sensi di quanto previsto nell'Allegato L del D.Lgs. 81/08.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Elettrico*

La valutazione del rischio elettrico è effettuata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, tenendo conto dei rischi derivanti da:

- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperatures pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Inoltre, sono prese in considerazione anche:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Per valutare tale rischio si acquisiscono le seguenti informazioni:

- verifica se l'impianto è realizzato "a regola d'arte" secondo la norma CEI 64-8 (presenza della dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 o di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08);
- verifica documentale (presenza della denuncia di messa a terra e delle verifiche periodiche da parte dell'organismo abilitato secondo il D.Lgs. 462/01);
- verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione (comprese le prolunghe) degli apparecchi e degli apparecchi stessi;
- verifica che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);

Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell'evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.



<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

### *Rischi Particolari*

Si considerano rischi particolari, così come indicato all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e/o in fase di allattamento e i rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la specifica tipologia contrattuale.

#### **a) Rischi Psicosociali: Rischio Stress Lavoro-Correlato**

Lo stress è definibile come "uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti" (*punto 3 dell'Accordo Europeo 8 ottobre del 2004*).

#### **b) Rischi Psicosociali: Mobbing**

Il Mobbing può essere definito come:

- Comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili (Leymann, 1996):

oppure:

- Attacco continuato e persistente nei confronti dell'autostima e della fiducia in sé della vittima. La ragione sottostante tale comportamento è il desiderio di dominare, soggiogare, eliminare; la caratteristica dell'aggressore è il totale rifiuto di farsi carico di ogni responsabilità per le conseguenze delle sue azioni (Field, 1996).

Ed è una forma di violenza psicologica intenzionale, sistematica e duratura, perpetrata in ambiente di lavoro, volta alla estromissione fisica o morale del soggetto/i dal processo lavorativo o dall'impresa. I comportamenti più significativi identificabili come azioni di mobbing possono essere:

- Gli attacchi alla persona (ad es. derisione, diffusione di false informazioni, esclusione, intrusioni nella vita privata, isolamento, maldicenze, minacce di violenza, molestie sessuali,...);
- Minacce alla carriera professionale (ad es. assegnazione di compiti nuovi o pericolosi senza formazione e senza gli strumenti necessari, assegnazione di "compiti senza significato", azioni disciplinari infondate, controllo eccessivo, critiche e rimproveri, esclusione da riunioni o progetti, inattività forzata, minacce di azioni disciplinari o di

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

licenziamento, retrocessioni di carriera, riduzione graduale dei compiti o, all'opposto, sovraccarico di lavoro con "scadenze impossibili da rispettare", trasferimenti ingiustificati,...);

- Marginalizzazione dall'attività lavorativa;
- Svuotamento delle mansioni;
- Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o esorbitanti;

Tale rischio non è valutabile classicamente, attraverso una valutazione quantitativa (P x D) o qualitativa, pertanto, la sua individuazione sarà volta esclusivamente alla prevenzione del fenomeno attraverso la messa a disposizione di strumenti informativi (opuscoli,...).

### c) Rischi Connessi alle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento

La valutazione dei rischi connessi alle lavoratrici madri viene effettuata in accordo con le norme di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001).

I criteri adottati per tale valutazione si basano sulla individuazione delle mansioni a rischio relative alle lavoratrici sia durante il periodo di gravidanza sia in allattamento, verificando per ogni mansione la presenza di rischi rilevanti per le lavoratrici madri. Per ciascuna mansione, in collaborazione con il MC, viene quindi valutata la compatibilità con lo stato di gravidanza o allattamento, in base a quanto definito nel D.Lgs. 151/2001).

### d) Rischi Connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi, alle differenti tipologie contrattuali

I rischi connessi alla **differenza di genere** sussistono se sono presenti attività lavorative che possono comportare particolari problematiche diverse per gli uomini e per le donne.

I criteri adottati per tale valutazione si basano su:

- acquisizione di informazioni circa la presenza di differenze di genere tra la forza lavoro;
- analisi e considerazioni sui rischi principali nei lavori con predominanza sia maschile che femminile;
- riferimenti ad eventuali turni di lavoro ed ai conseguenti problemi connessi alla conciliazione degli impegni casa-lavoro;
- incoraggiamento e sensibilizzazione delle donne a segnalare aspetti che, a loro giudizio, possano incidere sulla loro sicurezza e salute sul lavoro nonché problemi di salute associabili al lavoro.

I rischi connessi alla **differenza di età** sussistono se sono presenti lavoratori compresi nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni e gli over 55. Per i lavoratori "giovani" (under 25) i rischi prevalenti sono quelli connessi alla mancanza di esperienza, all'immatunità dal punto di vista fisico e psicologico e alla mancanza di

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

consapevolezza delle questioni concernenti la salute e la sicurezza. Invece per i lavoratori "senior" (over 55) i rischi preponderanti sono quelli che si riconducono ad attività che determinano un incremento del processo di invecchiamento e delle malattie degenerative (movimentazione manuale dei carichi), orari disomogenei o troppo lunghi che si relazionano allo stress lavoro-correlato.

I criteri adottati per tale valutazione si basano su:

- acquisizione di informazioni per identificare la presenza di lavoratori che rientrano nelle due fasce di età di cui sopra e per rilevare eventuali problemi riscontrati sul lavoro;
- analisi e considerazioni sui rischi principali nei lavori svolti dai lavoratori giovani e dai senior.

Le differenze di genere ed età sono inoltre prese in considerazione nelle seguenti valutazioni dei rischi:

- connessi con le lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento;
- Movimentazione Manuale dei Carichi.

I rischi connessi alla **provenienza da altri Paesi** sussistono se sono presenti lavoratori stranieri che possiedono una differente cultura e/o scarsa conoscenza della lingua italiana, che riduce l'efficacia dei programmi di formazione specifica, ma più in generale può costituire un limite all'integrazione sociale.

I criteri adottati per tale valutazione si basano su:

- acquisizione di informazioni per identificare la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi e per rilevare eventuali problemi riscontrati sul lavoro;
- analisi e considerazioni sui pericoli principali nei lavori svolti dai lavoratori provenienti da altri Paesi;
- verifica della comprensione della lingua italiana del lavoratore, mediante test di accertamento delle conoscenze linguistiche del lavoratore.

I rischi connessi alle **differenti tipologie contrattuali** sussistono se sono presenti lavoratori con contratti di lavoro c.d. atipici, definiti come quei contratti di lavoro a tempo determinato non riconducibili alla categoria del lavoro autonomo o del lavoro dipendente, a tempo pieno e a tempo indeterminato, quali ad esempio:

- Job Sharing (lavoro ripartito);
- Job on call (lavoro a chiamata);
- Lavoro accessorio (prestazioni occasionali di tipo accessorio);
- Lavoro a progetto;
- Lavoro Part-time (lavoro a tempo parziale);
- Lavoro intermittente;
- Lavoro occasionale;
- Staff leasing (lavoro in affitto o lavoro interinale).

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Il maggior rischio correlabile alla differente tipologia contrattuale è principalmente associato alla precarietà della prestazione, alla breve durata del rapporto di lavoro con numerosi turni, alla difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale, alla prevalente occupazione in settori a maggior rischio, alla rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e integrazione, al basso profilo scolastico della manodopera, nonché alle ridotte esperienze lavorative.

I criteri adottati per tale valutazione si basano sulla verifica:

- di una formazione adeguata per la propria professionalità;
- dell'autonomia decisionale;
- della conoscenza della realtà aziendale in cui opera il lavoratore (con riferimento al piano di evacuazione);
- del supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo indeterminato.

#### e) Lavoro Notturno

Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 66/03. Il decreto definisce:

- **periodo notturno** il "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino";
- **lavoratore notturno**, alternativamente:
  - o qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  - o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Il lavoro notturno costituisce un rischio aggiuntivo per la sicurezza e salute del lavoratore data la minore vigilanza e attenzione nell'esecuzione dell'attività lavorativa (per lo sconvolgimento del ritmo naturale di sonno-veglia) e quindi ad un aumento del rischio di infortuni. Inoltre, durante il periodo notturno, possono esserci maggiori difficoltà nell'organizzazione dei soccorsi.

Per valutare tale rischio si procede con l'identificazione delle mansioni svolte in periodo notturno e con l'individuazione delle misure di gestione del rischio.

#### f) Lavoro Isolato

Il rischio da lavoro in luogo isolato sussiste se sono presenti situazioni in cui i lavoratori devono effettuare

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

interventi in ambienti separati, distanti e poco frequentati per cui possono definirsi "isolati" o in cui, durante l'orario di lavoro, è presente un unico lavoratore (sabato, domenica, giornate festive, orario notturno).

Il lavoro isolato comporta un rischio aggiuntivo per l'impossibilità o la limitata capacità di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro in caso di infortunio o malore da parte del lavoratore stesso e per le possibili difficoltà dei soccorritori, quando allertati, di localizzare esattamente il punto di intervento.

Per valutare tale rischio si procede con l'identificazione delle mansioni interessate dal lavoro isolato e con l'individuazione delle misure di gestione del rischio.

### *Alcolemia e Tossicodipendenze*

L'abuso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti aumenta la probabilità di comportamenti a rischio, per se stessi e per gli altri e rende inadeguate le condizioni psicofisiche rispetto a quanto richiesto, sotto il profilo della sicurezza, dall'attività lavorativa svolta.

La normativa di riferimento, oltre al D.Lgs. 81/08 è:

- In materia di accertamenti di alcol dipendenza
  - o Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, n. 125 del 30 marzo 2001;
  - o Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 16 marzo 2006 che, all'articolo 15 "disposizioni per la sicurezza del lavoro", individua le attività lavorative a rischio.
- In materia di accertamento di eventuali condizioni di tossicodipendenza
  - o DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" il quale, all'articolo 125, fa riferimento ad una normativa da adottarsi nei luoghi di lavoro e ad un elenco di mansioni lavorative per le quali deve essere accertata l'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione e, successivamente, durante l'espletamento delle mansioni.
  - o Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome nell'ottobre 2007, che individua le mansioni per le quali è obbligatoria, in sede di sorveglianza sanitaria, la verifica di eventuali condizioni di tossicodipendenza.

L'attività consiste nel verificare se vi siano mansioni che rientrano nell'obbligo di sorveglianza sanitaria per la verifica di alcol e/o tossicodipendenza.

### *Fumo passivo*

I riferimenti normativi in materia di tutela della salute dei non fumatori sono i seguenti:

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- Legge n. 584 del 11/11/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici";
- Art. 51 della Legge n.3 del 16/01/2003 ("Tutela della salute dei non fumatori");
- D.M. del 23 dicembre del 2003 "Attuazione dell'art.51, comma 2 della Legge n.3 del 16/01/2003";
- Atto d'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2004.

L'attività consiste nel verificare se sono affissi gli idonei cartelli indicanti il "divieto di fumo" e se è identificato il responsabile alla vigilanza del rispetto del divieto.

### *Spazi confinati*

La valutazione del rischio da spazi confinati è effettuata ai sensi del D.P.R. 177/2011.

Per "spazio confinato" si intende un qualsiasi ambiente angusto, in cui il rischio di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno o presenza di gas/vapori tossici, asfissianti...).

La valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Individuazione degli ambienti confinati presenti (es. Caldaie, Forni di cottura, Serbatoi o sili di stoccaggio materie prime/semilavorati, Cisterne, Vasche di decantazione, Pozzetti di ispezione, cavidotti elettrici, rete di distribuzione del metano ...).
- 2) Valutazione dei pericoli relativamente a:
  - o possibile presenza di atmosfere pericolose (gas/vapori tossici, concentrazioni di ossigeno troppo basse);
  - o difficoltà delle operazioni di soccorso/recupero degli addetti.
- 3) Definizione delle migliori prassi e delle misure organizzative, tecniche e di tutela applicabili.

La valutazione del rischio consiste nell'attribuire un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D). Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

### *Carico Vocale (disfonia)*

La disfonia è un disturbo caratterizzato da alterazioni della qualità e quantità della voce, in termini sia di altezza che di intensità.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Le mansioni a rischio sono rappresentate da tutte quelle che prevedono un uso assiduo della voce, quali ad es. insegnanti, centralinisti ...

La valutazione del rischio consiste nell'identificare la presenza di mansioni a rischio e attribuire un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D). Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

### ***Rischi derivanti da cause esterne***

Sono classificati rischi esterni quei rischi che, sebbene imputabili a cause esterne al contesto fisico di rischio e non direttamente controllabili, impattano sull'organizzazione di emergenza del sito.

Nel dettaglio tali rischi sono suddivisi in:

- a) Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni...);
- b) Rischi sociali (aggressioni, violenze, rapine ...);
- c) Rischi legati alla vicinanza di impianti ad alto rischio ("incidente rilevante" legge Seveso).

#### **a) Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni,...)**

##### Terremoti

Il rischio terremoto viene valutato in base ai criteri espressi nella Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 e Allegati tecnici e successive modifiche e integrazioni.

Tale documento:

- suddivide il territorio nazionale in zone in base al rischio sismico;
- prescrive specifiche modalità costruttive antisismiche;
- rende obbligatorie tali specifiche per nuovi edifici.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio (D. Lgs. 112/1998 e D.P.R. 380/2001 "Testo Unico delle Norme per l'Edilizia"), hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone. I comuni sono suddivisi in 4 zone di rischio (e in alcuni casi in ulteriori sottozone):

<b>Zona</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>
<b>1</b>	È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti
<b>2</b>	In questa zona possono verificarsi forti terremoti
<b>3</b>	In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
<b>4</b>	È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari.

Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle disposizioni normative regionali.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Rischio Idrogeologico (alluvioni, esondazioni,...)

Il rischio idrogeologico è valutato in base ai dati relativi agli eventi idrogeologici sul territorio regionale. In particolare sono disponibili dati su eventi di piena, frane e relativi danni.

Attraverso il sito dell'IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, uno degli Istituti del CNR) è accessibile un sistema GIS web-based attraverso il quale è possibile consultare le mappe di rischio idrogeologico elaborate dall'istituto per tutto il territorio italiano sulla base della banca dati del progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) commissionato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR: <http://webmap.irpi.cnr.it>

**b) Rischi di tipo sociale (aggressioni, violenze, rapine,...)**

Le disposizioni fondamentali per la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori fanno ancora riferimento alla direttiva comunitaria 89/391 che affida ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i dipendenti non abbiano a soffrire danni, comprese le forme di violenza sul lavoro.

Il concetto di violenza esterna sul posto di lavoro comprende generalmente forme di aggressione verbale, fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni all'organizzazione, ivi compresi gli utenti, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere dell'individuo.

Gli atti di aggressività o di violenza possono presentarsi sotto forma di aggressione verbale, fisica o rapina.

Rischio aggressioni verbali/fisiche

Il metodo adottato per la valutazione del rischio si basa su due diversi livelli di analisi:

- analisi del numero delle aggressioni segnalate dai lavoratori durante un determinato periodo ed il confronto con quelli reperibili in letteratura;
- valutazione del rischio condotta per ogni figura professionale ("Gruppo Omogeneo G.O." intendendo con esso un raggruppamento di lavoratori che risulta esposto, o che si ritiene possa essere esposto, al medesimo livello di pericolo di aggressione) interessata dal rischio, tenendo conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con gli utenti.



<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Il punto finale della presente valutazione sarà quindi un indice numerico, ottenuto dal contributo di entrambi gli indici parziali sopra menzionati, che quantifichi il rischio da aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori.

#### Calcolo dell'indice di rischio da aggressione

Sono individuati all'interno di ogni immobile inserito in OPF tutti i G.O. di lavoratori che possono essere esposti al rischio di aggressione. Per ognuno dei G. O. individuati si procede all'analisi del tipo di aggressione avvenuta (o rischiate) al fine di attribuire un valore numerico al fattore danno (D):

Evento aggressivo	Valore numerico attribuito (D)
Verbale (insulti ..)	<b>1</b>
Verbale con minacce	<b>2</b>
Fisico con conseguenze moderate ( <i>spintoni, gomitate, ecc</i> )	<b>3</b>
Fisico con conseguenze gravi ( <i>ferite, contusioni, ecc</i> )	<b>4</b>

Si procede poi a valutare il fattore probabilità (P) divisa in 4 classi di frequenza:

Esposizione	Valore numerico attribuito (P)
Bassa	<b>1</b>
Moderata	<b>2</b>
Frequente	<b>3</b>
Continua	<b>4</b>

Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

#### Rischio Rapina

Il rischio rapina è un rischio complesso, di natura esogena (in quanto derivante da un'attività criminosa posta in essere da terzi), che va attribuito ad una molteplicità di fattori:

- fattore economico e culturale (livelli di circolazione del contante, utilizzo degli strumenti alternativi di pagamento,...);
- fattore sociale (tasso di criminalità presente, crisi economica,...).
- Misure attuate per prevenire e contrastare le rapine;

La valutazione del rischio può essere quantificata solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento del datore di lavoro (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

Nella valutazione del rischio si terrà in considerazione la rischiosità esogena (dati ISTAT sulla criminalità locale, ecc.), e la rischiosità endogena (ubicazione in area "critica", presenza o meno nelle vicinanze delle forze dell'ordine, n° dipendenti, difese antirapina, giacenza di cassa, ecc.).

Rischio	DESCRIZIONE
<b>ACCETTABILE</b>	Basso tasso di criminalità locale; Assenza di episodi di rapina; Poca circolazione del denaro contante; Accessi presidiati (guardie giurate ...); Presenza di forze dell'ordine nelle vicinanze; Presenza di difese antirapina (sistemi antintrusione, allarme,...)
<b>BASSO</b>	Basso tasso di criminalità locale; Poca di circolazione del denaro contante; Assenza di episodi di rapina; Accessi non presidiati; Presenza di forze dell'ordine nelle vicinanze
<b>MEDIO</b>	Tasso medio di criminalità locale; Si è verificato nel passato qualche episodio; Discreta circolazione del denaro contante; Accessi non presidiati; Difese antirapina scarse o assenti;
<b>ALTO</b>	Alto tasso di criminalità locale; Sono noti diversi episodi; Discreta/alta circolazione del denaro contante;

### c) Rischi legati alla vicinanza di impianti ad alto rischio ("incidente rilevante" legge Seveso).

La stima del rischio viene effettuata a partire dall'inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi della Direttiva Seveso (cd Seveso III, recepita in Italia dal D.Lgs. 105/2015) redatto dal Ministero dell'Ambiente e APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici) consultabile attraverso il sito internet del Ministero: [inventario stabilimenti](#).

Rientrano nell'inventario gli impianti/stabilimenti chimici e/o che utilizzano determinate sostanze pericolose in date quantità. Tale documento consente di sapere quanti impianti industriali a rischio di incidente rilevante sono dislocati nelle vicinanze dei singoli immobili inseriti in OPF.

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

In un secondo tempo si potrà eventualmente effettuare specifiche indagini per verificare e recepire le procedure di emergenza prodotte come previsto dalla normativa da ogni impianto presente nel censimento, nonché verificare le effettive distanze e impatti in caso di possibile incidente.

#### **IV. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

La valutazione dei rischi è finalizzata all'individuazione delle misure atte a ridurre i rischi rilevati per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le misure possono essere classificate in:

- Misure di prevenzione: insieme delle misure di sicurezza atte a impedire o limitare il verificarsi di eventi dannosi (riduzione della probabilità di accadimento);
- Misure di protezione: insieme delle misure di sicurezza atte alla minimizzazione delle conseguenze dell'evento dannoso (riduzione del danno).

L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 definisce le misure generali di tutela da cui è possibile individuare una gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

- l) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Pertanto, il datore di lavoro valuta i rischi e, se non li può eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso l'adozione di misure di prevenzione e misure di protezione collettiva. Solo se non è possibile ridurre in altro modo i rischi fa ricorso ai dispositivi di protezione individuale.

## V. GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (di seguito appaltatori) all'interno dei propri luoghi di lavoro, verifica l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori e li informa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate. La verifica dell'idoneità tecnico professionale degli appaltatori avviene con l'acquisizione di:

- a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- b) Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Il datore di lavoro Committente inoltre promuove la cooperazione e il coordinamento dei lavori elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenziali, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Il DUVRI è un documento che fornisce indicazioni operative e gestionali su come superare le interferenze, ossia la sovrapposizione spaziale o temporale di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a

<b>DVR CON4B-0602</b>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
<b>Ente/Amm.ne</b>	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
<b>Plesso</b>	APPELLO DI CATANIA

datori di lavoro diversi.

Si possono definire rischi da interferenza, quelli:

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalla lavorazione dell'Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da Appaltatori diversi;
- derivanti da esecuzioni particolari, richieste dal Committente.

La valutazione dei rischi da interferenza è effettuata tramite l'applicazione della metodologia di valutazione dei rischi identica a quella applicata per la valutazione dei rischi propri della committenza, per la redazione del DVR.

Si ricorda che NON occorre redigere il documento nei casi:

- La mera fornitura, senza installazione (salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa), come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC);
- I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell'art. 3 del d.lgs.163/06). Intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- I servizi di natura intellettuale;
- I lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (ai sensi del DM 10/03/98), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al DPR 177/2011), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.